SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **203**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. (26G00219) *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei e nomina del commissario straordinario. (26A05850) *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusernetta. (26A05851) *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2026.

Istituzione della commissione centrale per l'elaborazione delle linee guida in materia di accertamento dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 94-*ter* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (26A05968) *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 8 ottobre 2026.

Adozione delle linee guida per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 settembre 2025, n. 131. (26A05854) *Pag.* 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 novembre 2026.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva. (26A05883) *Pag.* 9

Ministero della salute

DECRETO 13 ottobre 2026.

Modifica del decreto 14 gennaio 2025, con il quale è stato istituito il Tavolo settoriale nell'ambito sanitario al fine di assicurare l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2025. (26A05853). . . . *Pag.* 12

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 2 novembre 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 134 - «Ponte dei Congressi» - Indirizzi per l'attuazione dell'intervento. (Ordinanza n. 36/2026). (26A05852). *Pag.* 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

Regione autonoma della Sardegna - Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020. Fondo di rotazione 2021-2027 - Modifica dell'allegato 1 della delibera n. 44 del 2025. (Delibera n. 33/2026). (26A05855) *Pag.* 18

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 3 novembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e nomina del commissario straordinario. (26A05856). *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin» (26A05827) *Pag.* 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex» (26A05828) *Pag.* 56

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor» (26A05829) *Pag.* 56

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor» (26A05830) *Pag.* 57

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic» (26A05831) *Pag.* 57

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin» (26A05832) *Pag.* 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl» (26A05833) . *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara» (26A05834) *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel» (26A05835) *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone acetato, «Abiraterone Abdi Farma». (26A05838). *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin/metformina, «Sitagliptin e Metformina Pharmacare». (26A05839). *Pag.* 61

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo (26A05928). *Pag.* 61

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 59 del 3 novembre 2026 - Contratto 2/2025 (L2.T1.S_2-2025) - Attività di Due Diligence ambientale (DDA) finalizzate alla verifica della conformità rispetto alle vigenti normative ambientali delle aree oggetto di espropri, asservimento o occupazione temporanea nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino. (26A05857). *Pag.* 62

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **203**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 3, lettera *a)*, e 17, secondo comma, le parole: «l'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'Archivio nazionale»;

b) agli articoli 5, terzo comma, 6, secondo comma, lettera *e)*, e 17, primo comma, le parole: «sovrintendente all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Archivio nazionale»;

c) all'articolo 53, secondo comma, le parole: «sovrintendente allo archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Archivio nazionale»;

d) alla tabella C, numero 1), le parole: «Sovrintendente all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore dell'Archivio nazionale».

2. All'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 4, le parole: «all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Archivio nazionale»;

b) ai commi 2 e 5, le parole: «soprintendente all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Archivio nazionale».

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

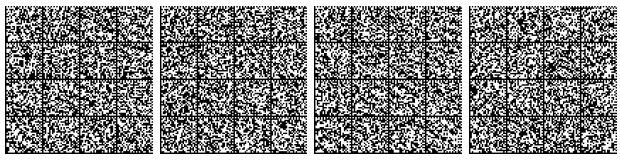
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2159):

Presentato dall'On. Alessandro AMORESE (FdI), il 3 dicembre 2024.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 febbraio 2025, con il parere della Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 12 marzo 2025, il 9 aprile 2025 e il 28 maggio 2025.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 20 gennaio 2026, con il parere della Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 3 febbraio 2026 ed approvato l'11 febbraio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1804):

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 24 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 24 giugno 2026, il 1°, l'8 e il 15 luglio 2026.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 28 ottobre 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 17, 53 e tabella C, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1963, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Organi preposti alla conservazione*). — Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 1 sono:

a) l'Archivio nazionale, con sede in Roma;

b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.».

«Art. 5 (*Composizione*). — È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio è composto da:

a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;

b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;

c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezione dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli Archivi di Stato e il *direttore dell'Archivio nazionale* fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.».

«Art. 6 (*Competenze*). — È compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti all'organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.

In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:

a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente;

b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonché i corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere;

d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;

e) la nomina del *direttore dell'Archivio nazionale*.».

«Art. 17 (*Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti*). — Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al *direttore dell'Archivio nazionale*, ai direttori degli Archivi di Stato e ai sovrintendenti archivisti competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.

Presso *l'Archivio nazionale* è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.».

«Art. 53 (*Commissioni giudicatrici*). — La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'articolo 51 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli Archivi di Stato: da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta qualifica o di *direttore dell'Archivio nazionale* o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esso Consiglio.

Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.».

"TABELLA C

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

1) CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente		Numero dei posti
900	*Direttore dell'Archivio nazionale*	1
670	Ispettore generale degli Archivi di Stato	3
670	Sovrintendente-direttore capo di 1ª classe	27
500	Sovrintendente-direttore capo di 2ª classe	59
402	Direttore	70
325	Primo archivista di Stato	120
271	Archivista di Stato	
229	Vice archivista di Stato	
	Totale	280

omissis.».

— Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, come modificato dalla presente legge:

«Art. 41 (*Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*). — 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano *all'Archivio nazionale* e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il *direttore dell'Archivio nazionale* e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati *all'Archivio nazionale* e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il *direttore dell'Archivio nazionale* e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.».

26G00219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Carolei (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Elvira Paola Petrelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carolei (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 settembre 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 settembre 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carolei (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Elvira Paola Petrelli, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 20 ottobre 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A05850

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusernetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lusernetta (Torino);

Considerato altresì che, in data 27 settembre 2026, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lusernetta (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

———

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusernetta (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del1'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alex Maurino.

Il citato amministratore, in data 27 settembre 2026, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lusernetta (Torino).

Roma, 20 ottobre 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A05851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2026.

Istituzione della commissione centrale per l'elaborazione delle linee guida in materia di accertamento dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 94-*ter* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare, l'art. 94-*ter*, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera *f)*, e 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, reg. n. 2617, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. n. 2905, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano sono state delegate le funzioni in materia di politiche antidroga;

Aquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° ottobre 2026;

Di concerto con i Ministri della giustizia e della salute;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 94-*ter*, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce la composizione e disciplina le modalità di funzionamento della Commissione centrale, di seguito denominata «Commissione», istituita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione elabora le linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui all'art. 94-*ter*, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con particolare riferimento:

a) all'accertamento dell'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza;

b) alla valutazione della correlazione tra la condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e il reato;

c) alla valutazione dell'idoneità del programma terapeutico socio-riabilitativo al recupero del condannato;

d) alla valutazione dell'andamento del programma e della sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo alle condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.

2. La Commissione, in collaborazione con il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicura il monitoraggio dell'uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle linee guida di cui al comma 1. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto concernente le modalità di recepimento e di applicazione delle linee guida a livello regionale. La Commissione elabora una sintesi nazionale dei rapporti ricevuti e la trasmette, entro il 15 marzo di ogni anno, al Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze e, per informativa, alla Conferenza unificata.

3. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con il Ministero della salute, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 2, trasmette entro il 15 marzo di ogni anno al Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze una relazione sullo stato di attuazione della legge 5 agosto 2026, n. 140. Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze tiene conto della relazione trasmessa dal Ministero della giustizia e della sintesi nazionale dei rapporti regionali elaborata dalla Commissione ai sensi del comma 2, ai fini della predisposizione della Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, prevista dall'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 3.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da:

a) il coordinatore dell'Ufficio I - Ufficio tecnico-scientifico e affari generali, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, con funzioni di presidente;

b) il coordinatore del servizio I - Osservatorio nazionale dipendenze e rapporti internazionali, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente del Ministero della giustizia, con particolare esperienza in materia di reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza;

e) un rappresentante effettivo e uno supplente del Ministero della salute con specifica esperienza nel settore delle dipendenze o della tossicologia;

f) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché due operatori effettivi e due supplenti appartenenti ai servizi pubblici per le dipendenze, in possesso di comprovata e qualificata esperienza nel settore, designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) due operatori effettivi e due supplenti designati dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze appartenenti alle strutture private accreditate ai sensi dell'art. 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in possesso di comprovata esperienza nella gestione di programmi terapeutici socioriabilitativi residenziali o semiresidenziali;

h) due esperti designati dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze con comprovata esperienza nel settore.

Art. 4.

Nomina e durata dei componenti della Commissione

1. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, si procede alla nomina della Commissione sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni di cui all'art. 3.

2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I componenti continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla scadenza.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente, l'amministrazione competente provvede tempestivamente alla designazione del nuovo rappresentante. Il subentrante resta in carica per la durata residua del mandato.

5. In caso di assenza a più di due riunioni consecutive della Commissione, il componente si intende decaduto.

6. Entro novanta giorni dal suo insediamento la Commissione elabora le linee guida di cui all'art. 2.

Art. 5.

Presidente della Commissione

1. Il Presidente della Commissione:

a) convoca e presiede le riunioni della Commissione;

b) stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte formulate dai componenti della Commissione;

c) assicura il regolare svolgimento dei lavori;

d) sottoscrive i verbali e gli atti approvati dalla Commissione.

Art. 6.

Modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, di norma, nella sede del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. La Commissione può essere convocata anche in modalità telematica.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Segreteria tecnica della Commissione

1. Le funzioni di segreteria tecnica e organizzativa della Commissione sono assicurate dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La segreteria tecnica:

a) cura la convocazione delle riunioni e la predisposizione della relativa documentazione;

b) assiste il presidente nello svolgimento delle attività;

c) redige e conserva i verbali;

d) cura la raccolta, l'organizzazione e la circolazione della documentazione.

Art. 8.

Obblighi di riservatezza e conflitti di interessi

1. I componenti della Commissione e i soggetti auditi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento delle attività.

2. I componenti dichiarano, all'atto dell'insediamento, l'assenza di interessi personali o professionali attuali suscettibili di interferire con l'imparzialità dell'incarico.

3. In presenza di interessi personali o professionali attuali suscettibili d'interferire con l'imparzialità dell'incarico, anche sopravvenuti all'insediamento, il componente cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

26A05968

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 ottobre 2026.

Adozione delle linee guida per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 settembre 2025, n. 131.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, che indica tra le finalità quella di «favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 che recepisce e attua la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131 recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e, in particolare, l'art. 12, secondo cui con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico in materia di foreste e filiere forestali nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Considerato che le attività agro-silvo-pastorali costituiscono un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani e concorrono alla tutela della biodiversità, del paesaggio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nonché allo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° ottobre 2026;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani nei comuni montani individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della medesima legge.

2. Le linee guida di cui all'allegato 1 sono soggette ad aggiornamento almeno triennale.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 8 ottobre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1363

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PASCOLI E DEI BOSCHI MONTANI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 131/2025

Introduzione

Le presenti linee guida sono predisposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 131/2025 e hanno per oggetto l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, la promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)* del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Esse perseguono le seguenti finalità: mantenimento e valorizzazione sostenibile di pascoli e boschi montani; conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità; prevenzione e mitigazione del disse-

sto idrogeologico; tutela del paesaggio; sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative.

Destinatari delle presenti linee guida sono i comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

1. I sistemi agro-silvo-pastorali montani

Il progressivo spopolamento delle aree interne e montane, unitamente al declino demografico e alla marginalizzazione socio-economica delle comunità locali, determina l'abbandono delle superfici agricole e pascolive e la conseguente ricolonizzazione forestale spontanea. Ne derivano la perdita di biodiversità, di paesaggi agrari storici e di produzioni tradizionali, la riduzione dei servizi ecosistemici e l'aumento della vulnerabilità del territorio ai fenomeni di dissesto idrogeologico, agli incendi e ad altre forme di degrado ambientale.

Tra i sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali possono essere ricompresi anche:

sistemi silvoarabili (seminativi arborati, piantate);

sistemi silvopastorali (pascoli arborati, pascolo in bosco, pascolo in piantagioni arboree da legno);

sistemi agroforestali di colture permanenti (fruttiferi consociati a colture arative, fruttiferi con pascolo, fruttiferi con pascolo avicunicolo, consociazioni tra alberi forestali e alberi da frutto);

sistemi agroforestali lineari (filari e siepi arborate, frangivento, fasce tampone arborate);

raccolta dei prodotti del bosco (funghi, frutti di bosco e altri prodotti forestali non legnosi).

Il recupero, la gestione attiva e la valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali costituiscono una componente essenziale delle politiche di sviluppo sostenibile delle aree montane. Tali sistemi contribuiscono alla conservazione degli ecosistemi, alla tutela del paesaggio, alla prevenzione dei rischi ambientali e al mantenimento delle attività economiche e sociali che assicurano il presidio del territorio.

Le presenti linee guida individuano i principali obiettivi strategici e le relative linee di intervento per promuovere una gestione sostenibile e multifunzionale dei pascoli e dei boschi montani. Le azioni di recupero e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali sono orientate, in particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

A. Recupero del patrimonio fondiario e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali

Promuovere la crescita economica e occupazionale delle aree montane attraverso il recupero delle superfici abbandonate o sottoutilizzate, il rafforzamento delle imprese agricole e forestali, il ricambio generazionale, la multifunzionalità e lo sviluppo delle filiere territoriali.

B. Tutela delle attività agro-silvo-pastorali e degli ecosistemi

Assicurare la conservazione e il ripristino degli *habitat* naturali e seminaturali, favorendo la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali, la tutela della biodiversità e il mantenimento delle pratiche tradizionali e delle risorse genetiche locali.

C. Valorizzazione dei servizi ecosistemici, paesaggistici e culturali

Valorizzare i benefici ambientali, sociali e culturali generati dalla gestione attiva del territorio, inclusi la conservazione della biodiversità, la protezione del suolo, la regolazione delle risorse idriche, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela del paesaggio e la salvaguardia del patrimonio culturale locale.

1.1 Recupero del patrimonio fondiario e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali

Contrastare l'abbandono delle superfici agricole, forestali e pastorali, ridurre la frammentazione fondiaria e sostenere la costituzione di unità produttive economicamente sostenibili sono condizioni preliminari per qualsiasi strategia di rilancio delle aree montane. Le principali linee di intervento sono le seguenti:

a) conoscenza e recupero del patrimonio fondiario: censimento, mappatura e georeferenziazione delle superfici agricole, pastorali e forestali abbandonate o sottoutilizzate, comprese le proprietà silenti e le proprietà collettive, con interventi mirati alla riattivazione produttiva. A tal fine possono essere valorizzati gli strumenti previsti dalla normativa statale e regionale per il censimento, la messa a disposizione e il recupero produttivo dei terreni abbandonati o sottoutilizzati, comprese le banche della terra;

b) aggregazione fondiaria e gestione associata: promozione di forme di gestione associata tra proprietari e conduttori, costituzione di cooperative, consorzi e associazioni fondiarie, nonché reti di impresa e accordi di filiera per la gestione coordinata delle risorse territoriali;

c) gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali: recupero e valorizzazione produttiva di boschi e pascoli attraverso pratiche gestionali sostenibili, strumenti di pianificazione integrata e interventi coerenti con gli obiettivi di tutela degli ecosistemi, promuovendo altresì la certificazione forestale e l'utilizzo energetico e termico sostenibile del legno;

d) mantenimento delle attività agricole e pastorali nelle aree montane: sostegno alla continuità delle attività produttive nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali o da particolari vincoli territoriali, riconoscendo il ruolo svolto dagli agricoltori e dagli allevatori nel presidio del territorio, nella prevenzione dell'abbandono delle superfici e nella conservazione del paesaggio e degli ecosistemi montani;

e) sviluppo delle filiere produttive locali: valorizzazione delle produzioni forestali, agricole e zootecniche di montagna, rafforzamento delle filiere territoriali, adozione di sistemi di certificazione, tracciabilità e promozione commerciale, con ricorso agli strumenti nazionali di sostegno alle filiere agroalimentari;

f) innovazione, ricerca e trasferimento delle conoscenze: sostegno alla ricerca applicata, alla sperimentazione e alla diffusione di buone pratiche gestionali, anche attraverso la collaborazione tra imprese, enti di ricerca, università e istituzioni territoriali.

1.2 Tutela delle attività agro-silvo-pastorali e degli ecosistemi

Le attività agro-silvo-pastorali svolgono un ruolo determinante nella conservazione degli equilibri ecologici, nel mantenimento degli *habitat* e nella prevenzione del degrado ambientale e del dissesto idrogeologico. La loro continuità è condizione necessaria per la resilienza degli ecosistemi montani, la qualità del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio naturale. È pertanto prioritario promuovere modelli di gestione che colleghino tutela ambientale e sostenibilità economica delle attività produttive. A tal fine le principali azioni operative riguardano:

a) conservazione della biodiversità e della connettività ecologica: tutela della diversità biologica e bioculturale, mantenimento degli *habitat* e degli ecotoni agro-silvo-pastorali, rafforzamento delle reti ecologiche;

b) gestione sostenibile della fauna selvatica: attività di monitoraggio, prevenzione e gestione delle specie selvatiche per garantire l'equilibrio tra conservazione della fauna e svolgimento delle attività produttive;

c) recupero e gestione dei pascoli e degli ambienti aperti: ripristino delle superfici pastorali abbandonate o interessate da ricolonizzazione arbustiva e forestale, attraverso pratiche di pascolamento sostenibile e interventi di manutenzione compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale. Tali interventi possono essere sostenuti mediante strumenti di incentivazione finalizzati alla gestione sostenibile dei prati e dei pascoli permanenti, al mantenimento delle pratiche pastorali tradizionali e alla tutela degli *habitat* seminaturali;

d) tutela delle risorse genetiche locali: conservazione e valorizzazione delle varietà agricole tradizionali, delle razze autoctone e delle specie vegetali di interesse locale, quali elementi fondamentali del patrimonio naturale e produttivo. Particolare rilievo assumono le iniziative rivolte alla conservazione delle razze autoctone e delle varietà vegetali locali a rischio di erosione genetica, anche attraverso il sostegno agli agricoltori e agli allevatori custodi;

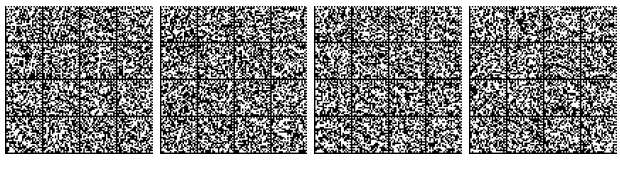
e) conservazione e ripristino degli *habitat* di interesse naturalistico: gestione forestale naturalistica, pratiche agricole e pastorali a basso impatto, contrasto alle specie invasive, con particolare attenzione agli *habitat* prioritari e ai paesaggi tradizionali;

f) recupero delle infrastrutture rurali: manutenzione e riqualificazione di viabilità rurale e forestale, terrazzamenti, opere di regimazione idraulica, malghe, alpeggi e reti sentieristiche;

g) ricerca e sperimentazione per la gestione degli ecosistemi montani: realizzazione di progetti pilota e aree dimostrative in collaborazione con università ed enti di ricerca, finalizzati alla conservazione degli *habitat* e alla gestione sostenibile dei sistemi agro-silvo-pastorali;

h) mitigazione del rischio incendi boschivi: adozione delle misure necessarie al contenimento del fenomeno degli incendi boschivi attraverso l'individuazione di pratiche colturali mirate che, oltre alla diffusione delle pratiche di pascolamento sostenibile di cui alla precedente lettera *c)*, compatibilmente ai principi delle seguenti linee guida, determinino una riduzione del potenziale rischio di innesco e diffusione del fuoco.

1.3 Valorizzazione dei servizi ecosistemici, paesaggistici e culturali



I sistemi agro-silvo-pastorali generano, oltre alla produzione di beni e materie prime, una pluralità di benefici ambientali, sociali e culturali, quali regolazione del ciclo delle acque, protezione del suolo, sequestro di carbonio, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela del paesaggio e salvaguardia del patrimonio culturale locale. La loro valorizzazione rappresenta un elemento strategico per nuove opportunità di sviluppo e per rafforzare il legame tra produzione, tutela ambientale e identità territoriale. Le principali azioni operative riguardano:

a) rafforzamento delle funzioni protettive degli ecosistemi montani: interventi di gestione forestale e agro-silvo-pastorale orientati alla conservazione del suolo, alla regolazione delle risorse idriche, alla mitigazione climatica e alla riduzione dei rischi naturali;

b) adattamento climatico e prevenzione dei rischi ambientali: adozione di pratiche gestionali sostenibili finalizzate a incrementare la resilienza degli ecosistemi e a ridurre il rischio di incendi, dissesto idrogeologico e fitopatie;

c) integrazione della pianificazione territoriale e ambientale: coordinamento tra strumenti di pianificazione forestale, pastorale e territoriale e quelli relativi alla protezione civile, alla difesa del suolo e alla conservazione del patrimonio naturale, nel rispetto degli strumenti di pianificazione paesaggistica;

d) riconoscimento e remunerazione dei servizi ecosistemici: strumenti normativi, finanziari e volontari per valorizzare i benefici generati dalla gestione sostenibile dei sistemi agro-silvo-pastorali;

e) promozione di impegni agroambientali e silvo-ambientali avanzati: adozione di pratiche gestionali che generino benefici ambientali aggiuntivi e verificabili rispetto ai normali obblighi, contribuendo alla produzione di servizi ecosistemici di interesse collettivo;

f) valorizzazione delle funzioni sociali, culturali e turistico-ricreative: integrazione delle attività agro-silvo-pastorali con forme di turismo sostenibile, attività educative, culturali, terapeutiche e ricreative, per promuovere una fruizione responsabile del territorio e rafforzare l'identità delle comunità locali;

g) ricerca e innovazione sui servizi ecosistemici: progetti pilota e laboratori territoriali in collaborazione con università e operatori locali, per la misurazione, valorizzazione e diffusione delle buone pratiche.

2. Strumenti finanziari e modalità di attuazione

Il perseguimento degli obiettivi indicati nelle presenti linee guida può essere favorito dall'integrazione e dal coordinamento delle diverse politiche europee, nazionali, regionali e locali che concorrono allo sviluppo sostenibile dei territori montani. A tal fine possono concorrere, nell'ambito delle rispettive finalità e secondo le discipline che ne regolano il funzionamento, i seguenti strumenti di programmazione, sostegno finanziario, cooperazione territoriale e valorizzazione economica:

a) Politica agricola comune (PAC) e strumenti regionali di attuazione: sostegno alla gestione sostenibile delle superfici agricole, forestali e pastorali, alla tutela della biodiversità e delle risorse genetiche locali, alla permanenza delle attività nelle aree montane soggette a vincoli naturali, agli investimenti, alla cooperazione, alla formazione, al ricambio generazionale e allo sviluppo delle filiere territoriali;

b) risorse finanziarie disponibili nei fondi e programmi nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034: sostegno all'innovazione, alla competitività delle imprese, alla formazione professionale e allo sviluppo delle comunità locali;

c) fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (legge n. 131/2025): principale strumento di finanziamento diretto per le aree montane, destinato al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e alla gestione sostenibile del territorio;

d) Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missioni 2 e 5: misure per la transizione ecologica e l'inclusione territoriale, con interventi ancora attivi nelle aree interne e montane;

e) Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC): strumento per la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle infrastrutture rurali e il sostegno delle aree interne e montane;

f) Strategia nazionale per le aree interne (SNAI): programma dedicato allo sviluppo socioeconomico, al miglioramento dei servizi essenziali e alla valorizzazione delle risorse locali nelle aree marginali;

g) contratti di filiera e contratti di distretto: strumenti di sostegno alle filiere agroalimentari montane, incluse le produzioni zootecniche e forestali, finanziati con risorse ministeriali;

h) strumenti nazionali e regionali di finanza agevolata: incentivi destinati al ricambio generazionale, all'insediamento di giovani imprenditori e alla creazione e sviluppo di imprese agro-silvo-pastorali;

i) banche della terra e registri fondiari regionali: strumenti di facilitazione fondiaria per il recupero e la riattivazione produttiva dei terreni abbandonati o sottoutilizzati, già operativi in diverse regioni;

l) Pagamenti per i servizi ecosistemici (PES): strumenti finalizzati a riconoscere il valore economico dei benefici generati dalla gestione sostenibile, quali biodiversità, sequestro di carbonio, protezione idrogeologica, qualità del paesaggio, remunerando i gestori che li producono;

m) mercati volontari del carbonio: schemi di certificazione internazionali e strumenti nazionali in via di sviluppo, gestiti secondo criteri di sostenibilità verificabile.

Le amministrazioni competenti e i comuni montani possono favorire la diffusione delle opportunità offerte dagli strumenti della Politica agricola comune, promuovendo attività di informazione, animazione territoriale, accompagnamento progettuale e cooperazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di incentivare l'accesso coordinato alle misure disponibili e massimizzare l'efficacia degli interventi nei territori montani.

L'efficacia degli strumenti elencati, inoltre, può essere rafforzata attraverso forme di *governance* multilivello e accordi di partenariato tra amministrazioni pubbliche, enti gestori, imprese, organizzazioni professionali, università, enti di ricerca e comunità locali. L'integrazione degli interventi e la concentrazione delle risorse su obiettivi condivisi rappresentano le condizioni essenziali per massimizzare l'impatto delle politiche disponibili.

26A05854

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2026.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano

essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, nonché del decreto cornice citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:

Categoria titolo	Codice ISIN	Data emissione	Data scadenza	Cedola
BTP	IT0005633794	30/01/2025	25/02/2027	2,55%
BTP	IT0005484552	01/03/2022	01/04/2027	1,10%
BTP	IT0005416570(*)	16/07/2020	15/09/2027	0,95%
BTP	IT0005641029	17/03/2025	15/06/2028	2,65%
CCTeu	IT0005534984	15/10/2022	15/10/2028	-

(*) Il titolo presenta almeno una *tranche* emessa «*ad hoc*» per operazioni REPO.

L'importo nominale complessivo riacquistabile dei suddetti titoli non potrà eccedere i 5.000 milioni di euro.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23, del decreto del Ministro n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11,00 del giorno 5 novembre 2026, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative ai titoli oggetto del presente acquisto, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il giorno 9 novembre 2026, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi a valere sulle risorse del Conto disponibilità.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

settantasei giorni per il BTP 25 febbraio 2027, cedola 2,55%;

trentanove giorni per il BTP 1° aprile 2027, cedola 1,10%;

cinquantacinque giorni per il BTP 15 settembre 2027, cedola 0,95%;

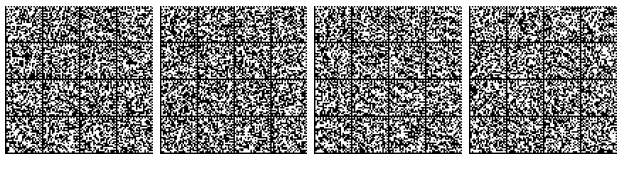
centoquarantasette giorni per il BTP 15 giugno 2028, cedola 2,65%;

venticinque giorni per i CCTeu 15 ottobre 2028.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per i CCTeu ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui



nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti operazioni vengono effettuate per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05883

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2026.

Modifica del decreto 14 gennaio 2025, con il quale è stato istituito il Tavolo settoriale nell'ambito sanitario al fine di assicurare l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2025.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 97, 117, comma 2, lettere *d)* e *h)*, comma 3, e 118, comma 3 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale;

Vista la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministero della salute 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute»;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023»;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante il recepimento della citata direttiva (UE) 2022/2555 che all'art. 11, comma 2, lettera *i)* designa il Ministero della salute come Autorità di settore NIS per l'ambito sanitario;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 138/2024, che attribuisce alle Autorità di settore NIS il compito di provvedere all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale, nonché al monitoraggio dell'attuazione del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 gennaio 2025, con il quale è stato istituito il Tavolo settoriale nell'ambito sanitario al fine di assicurare l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 in termini coerenti ed efficaci contribuendo così ad elevare il livello di sicurezza informatica del settore della salute e dei sottosettori ad esso afferenti;

Considerato, alla luce del regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023, e nelle more dell'adozione della normativa attuativa di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 138/2024, di dover modificare il citato decreto ministeriale, istitutivo del Tavolo settoriale nell'ambito sanitario, nella parte in cui ne definisce la composizione;

Ritenuto, altresì, opportuno provvedere a disciplinare le modalità di convocazione e le attività del Tavolo settoriale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della salute 14 gennaio 2025

1. L'art. 2 del decreto del Ministro della salute 14 gennaio 2025 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Composizione del Tavolo settoriale)*. — 1. Il Tavolo settoriale permanente per l'attuazione della direttiva NIS 2 nei settori e sottosettori afferenti all'ambito sanitario, individuati secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, è composto da:

a) il direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute, competente in materia di digitalizzazione e sicurezza informatica, che esercita le funzioni di coordinatore del Tavolo;

b) il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale;

c) il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) il direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco;

e) il direttore generale della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria del Ministero della salute, competente in materia di programmazione sanitaria;

f) il direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, competente in materia di prevenzione sanitaria;

g) il direttore generale della Direzione generale delle emergenze sanitarie del Ministero della salute, competente in materia di emergenze sanitarie;

h) il direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, competente in materia di dispositivi medici, medico-diagnostici in vitro e farmaci;

i) il direttore dell'Ufficio 5 «Cybersicurezza e infrastrutture ICT» dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute, competente in materia di ICT e cybersicurezza;

j) il direttore dell'Ufficio 2 «Ufficio di statistica» dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute, competente in materia di statistica;

k) il direttore dell'Ufficio 2 «Pianificazione nazionale e settoriale» della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria del Ministero della salute, competente in materia di pianificazione nazionale e settoriale;

l) il direttore dell'Ufficio 3 «Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi» della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi;

m) il direttore dell'Ufficio 4 «Dispostivi medico diagnostici in vitro» della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, competente in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro;

n) il direttore dell'Ufficio 1 «Affari generali» del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*) e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, competente per lo svolgimento delle funzioni di *National Contact Point*, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e di referente in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera per le direzioni generali della Commissione europea;

o) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

p) due rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

q) due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I componenti del Tavolo possono essere rappresentati da propri delegati.

3. Le funzioni di segreteria del Tavolo saranno assicurate da tre unità di personale in servizio presso l'Ufficio 5 «Cybersicurezza e infrastrutture ICT» dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute, competente in materia di ICT e sicurezza informatica.».

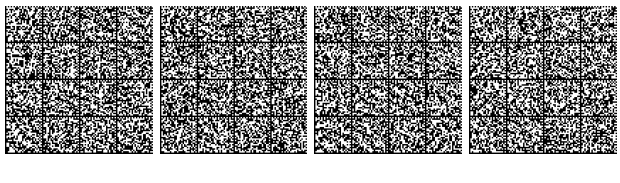
2. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro della salute 14 gennaio 2025 è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*bis (Disciplina delle modalità di convocazione e delle attività del tavolo settoriale)*. — 1. Il Tavolo settoriale può essere convocato dal coordinatore per deliberare sulle seguenti materie:

a) pareri, proposte o contributi dell'Autorità di settore da presentare all'Autorità nazionale competente NIS ed al Tavolo nazionale, nelle materie di cui all'art. 11, comma 2, lett. i del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nonché per l'efficace attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 e del decreto legislativo di recepimento della predetta;

b) attività di competenza dell'Autorità di settore, ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138, richieste dell'Autorità nazionale competente NIS.

2. Il Tavolo settoriale si riunisce in sede plenaria con la convocazione di tutti i componenti individuati, ai sensi dell'art. 2.



3. Quando le materie e le attività, oggetto della convocazione e sulle quali il Tavolo settoriale sia chiamato a pronunciarsi, siano di competenza soltanto di alcuni enti ed uffici, tra quelli individuati nell'art. 2, il Tavolo settoriale potrà riunirsi e deliberare senza la convocazione di tutti i componenti, previsti per la riunione plenaria.

4. Qualora ne sia ravvisata l'opportunità, sulla base della titolarità di specifiche competenze in relazione alle materie sulle quali il Tavolo settoriale sia chiamato a pronunciarsi; potranno essere convocati, anche in qualità di componenti del Tavolo di settore, ulteriori enti o uffici anche di altre Direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, individuati ai sensi del regolamento di organizzazione del Ministero della salute, diversi da quelli elencati all'art. 2, nonché, in sede consultiva, esperti qualificati o rappresentanti delle associazioni di categoria.

5. Il Tavolo settoriale, che si riunisce presso la sede del Ministero della salute e/o in modalità telematica, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei convocati e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A05853

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 2 novembre 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 134 - «Ponte dei Congressi» - Indirizzi per l'attuazione dell'intervento. (Ordinanza n. 36/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, come modificato ed integrato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazio-

ni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA), la successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 122 del 23 luglio 2026, di approvazione della variante parziale alle NTA di PRG di Roma Capitale, adottata con deliberazione A.C. n. 169/2024;

la deliberazione di Giunta capitolina n. 228 del 12 giugno 2025, di approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e ANAS S.p.a. per l'attuazione dell'intervento ID. 134 - Ponte dei congressi, sottoscritta in data 20 giugno 2025;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rep. n. 8, prot. RM/659 del 4 febbraio 2026;

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

(*omissis*);

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rep. n. 8, prot. RM/659 del 4 febbraio 2026, che si richiama integralmente e alla quale si fa espresso rinvio per quanto non specificamente riportato nel presente atto, sono state puntualmente ricostruite e riepilogate le attività tecnico-amministrative, nonché gli atti, i provvedimenti e i relativi adempimenti procedimentali che hanno caratterizzato l'*iter* di formazione, approvazione e autorizzazione dell'opera pubblica in argomento, costituendone i relativi presupposti amministrativi e tecnico-procedurali;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 l'intervento denominato «Ponte dei Congressi», identificato nell'allegato 1 con l'ID 134, è confluito nel Programma dettagliato degli interventi giubilari; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 ANAS S.p.a. è stata rivestita del ruolo di soggetto attuatore, mentre Roma Capitale esercita la funzione di amministrazione proponente;

il costo complessivo dell'opera è stimato in euro 298.230.427,97, di cui euro 8.640.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, euro 172.200.000,00 a valere sul finanziamento concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed euro 117.390.427,97 a carico del bilancio di Roma Capitale - CUP: D89G16002500001;

l'intervento concerne la realizzazione di un ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'Eur ed è finalizzato a mettere in connessione la rete viaria afferente alla riva destra del Tevere, che ricomprende i flussi in transito sull'autostrada Roma-Fiumicino, via della Magliana e via Isacco Newton, con l'infrastruttura stradale facente capo alla riva sinistra, su cui insistono le diramazioni verso l'EUR, la via C. Colombo, la via del Mare - via Ostiense e la via Laurentina, oltre a prevedere il recupero e valorizzazione ambientale delle adiacenti banchine del Tevere, nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana ed il nuovo Ponte dei Congressi;

l'opera si articola in più fasi e ricomprende:

1. la realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale stradale;

2. miglioramenti/adeguamenti alle viabilità poste in adiacenza al nuovo sistema infrastrutturale;

3. la realizzazione di un nuovo sistema ciclopedonale;

4. la realizzazione del nuovo Parco fluviale del Tevere tra il Ponte della Magliana ed il nuovo Ponte dei Congressi;

Atteso che:

in data 20 giugno 2025 è stata sottoscritta la convenzione tra Roma Capitale e ANAS S.p.a., finalizzata alla definizione dei rapporti tra le parti per la realizzazione dell'intervento di miglioramento dell'accessibilità e mobilità delle infrastrutture viarie sul territorio di Roma capitale di che trattasi, nell'ambito degli interventi previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

il soggetto attuatore, con nota prot. nr. CDG.ST RM 0557989 del 23 giugno 2025, ha richiesto di esperire la procedura di affidamento avente ad oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e servizi per l'opera in oggetto - CIG: B766FD3786 - per un importo complessivo a base di appalto pari ad euro 218.598.523,15 così ripartiti: euro 165.924.619,36 per l'esecuzione dei lavori, euro 36.641.449,09 per il costo della manodopera lavori, euro 325.929,35 per il servizio di bonifica di ordigni bellici, euro 538.344,14 per il costo della manodopera per la bonifica di ordigni bellici, euro 275.949,07 per il servizio di monitoraggio strutturale, euro 182.057,69 per il costo della manodopera per il suddetto monitoraggio strutturale, euro 3.235.811,34 per il servizio di progettazione esecutiva, euro 11.474.363,11 per costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

che con decisione a contrarre del 24 giugno 2025, con prot. CDG-0562038-I, ANAS S.p.a. ha disposto l'avvio del procedimento concorsuale denominato «RM 06/25» e riferito all'intervento in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti;

trattandosi di appalto integrato misto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, con un progetto definitivo a base di appalto, l'esecuzione dei lavori e dei servizi di monitoraggio geotecnico e strutturale e di bonifica di ordigni bellici, entrambi in corso d'opera, si è fatto ricorso, ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice, alla piattaforma di approvvigionamento digitale «Portale acquisti Anas»;

in data 26 giugno 2025 il bando di gara (*notice*) è stato, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 411889 - 2025 ed il giorno seguente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito «BDNCP»), nonché sulla piattaforma di approvvigionamento digitale di Anas, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nello specifico il «Portale Acquisti»;

nelle date del 7 agosto 2025 e 7 ottobre 2025, sono intervenute due rettifiche del bando di gara, pubblicate, rispettivamente, nelle G.U.U.E. n. 523043-2025 e n. 655058-2025 e pubblicate, rispettivamente, il 12 agosto 2025 e 8 ottobre 2025 sulla BDNCP, nonché sulla medesima piattaforma di approvvigionamento digitale di Anas, il «Portale Acquisti»;

Anas S.p.a., con provvedimento prot. CDG.SERV. GARE n. 0250933 del 20 marzo 2026, ai sensi della normativa vigente, ha disposto l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del codice dei contratti in favore del costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese, e relativa compagine così individuati: RTI Eteria consorzio stabile s.c.a.r.l. /Cimolai S.p.a.; consorziate esecutrici: Itinera S.p.a., Vianini Lavori S.p.a., Icop S.p.a. società Benefit; RTP indicato per il servizio di progettazione: Via Ingegneria S.r.l. / Società iniziative nazionali autostradali S.I.N.A. S.p.a. / M Ingegneria S.r.l.; RTI indicato per il servizio di monitoraggio strutturale: Società iniziative nazionali autostradali S.p.a. «S.I.N.A.» / Essebi S.r.l.; prestatore indicato per il servizio di bonifica di ordigni bellici: Bm Service S.r.l., (di seguito per brevità denominato «aggiudicatario») con un punteggio complessivo di 88,198 punti (di cui 70,177 punti per l'offerta tecnica e 18,021 punti per l'offerta economica) e un ribasso percentuale offerto del 3,414%, corrispondente ad un importo complessivo offerto da contrattualizzare pari ad euro 211.527.304,33 di cui: euro 195.819.729,39 per l'esecuzione lavori, euro 449.945,55 per il servizio di monitoraggio strutturale, euro 547.454,94 per il servizio di bonifica ordigni bellici, euro 3.235.811,34 per la progettazione esecutiva, ed euro 11.474.363,11 per i costi per la sicurezza (euro 11.459.162,83 per i costi relativi all'esecuzione dei lavori ed euro 15.200,28 per la bonifica di ordigni bellici);

con medesimo provvedimento, l'Amministratore delegato di Anas S.p.a. ha autorizzato il responsabile unico del progetto a procedere alla consegna, in via di urgenza, prima della stipula contrattuale, della progettazione esecutiva in argomento al sopra menzionato appaltatore, a norma dell'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

con OdS n. 1 del 31 marzo 2026 adottata da ANAS S.p.a. è stata avviata la progettazione esecutiva dell'opera, in pendenza della stipula del contratto;

con rogito a firma del notaio dott.ssa Riganò Adriana, in data 27 maggio 2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato dell'opera in argomento;

Considerato che,

ai fini della completa e puntuale definizione del Progetto esecutivo (P.E.) è necessario che ciascun elemento costitutivo dell'opera risulti compiutamente identificato e descritto sotto il profilo della forma, della tipologia, delle caratteristiche qualitative, delle dimensioni e della relativa valorizzazione economica. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, redatto in funzione del ciclo di vita dell'opera medesima, al fine di garantirne nel tempo la funzionalità, l'efficienza e la corretta conservazione. Il P.E. si configura, pertanto, quale sistema organico e coordinato di elaborati di natura tecnica, economica, contrattuale, temporale, ambientale e attinente alla sicurezza, avente un livello di dettaglio e di definizione tale da consentire la compiuta realizzazione dell'opera;

lo sviluppo della progettazione dell'intervento di che trattasi, secondo le modalità ed i contenuti sopra delineati, presenta profili di particolare complessità sotto il duplice aspetto tecnico-amministrativo. Una definizione unitaria ed organica del progetto, che tenga contestualmente conto della riprogrammazione della rete viaria del

territorio inciso dall'intervento e della valorizzazione della componente ambientale del lungotevere, comporta un impegno progettuale ed istruttorio di durata superiore ad un anno; il completamento della progettazione esecutiva potrà essere, pertanto, conseguito non prima di gennaio 2028;

al fine di garantire la celere cantierizzazione delle aree ed assicurare il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico prefissati è, pertanto, emersa l'esigenza di articolare le attività progettuali per stralci funzionali, nel rispetto dell'unitarietà dell'opera, procedendo a dare prioritario avvio ai lavori del nuovo attraversamento del fiume Tevere (Ponte dei Congressi), individuato quale primo stralcio dell'intervento complessivo, nelle more del completamento del progetto esecutivo per le restanti opere (collegamenti viari e parco sul Tevere);

l'appaltatore, con nota del 1° ottobre c.a., ha trasmesso un cronoprogramma finalizzato allo sviluppo della progettazione articolata per stralci funzionali, prevedendo per il primo stralcio (Ponte dei Congressi) la consegna dei relativi lavori, previa verifica e approvazione del corrispondente segmento progettuale, nel corso del secondo trimestre 2027. In particolare, dall'elaborato prodotto si evince la previsione di ultimazione e consegna del progetto relativo al primo stralcio entro la fine dell'anno 2026, con un'anticipazione di circa un anno rispetto alla tempistica stimata per la definizione e consegna del progetto unitario e completo, comprensivo delle ulteriori opere previste nell'ambito dell'intervento. L'operatore economico aggiudicatario non ha, altresì, espresso elementi di dissenso alle mutate modalità di realizzazione della progettazione;

al fine di consentire il tempestivo avvio dell'esecuzione dei lavori, Anas S.p.a. ha, pertanto, richiesto, con nota prot. U.0990934 del 26 ottobre 2026, pervenuta al protocollo della struttura commissariale e registrata in pari data con il n. RM/4755, di valutare l'adozione di un'ordinanza commissariale che, in deroga a quanto disposto dal codice dei contratti, in particolare dall'art. 44, comma 5, e, ove occorra, dalle disposizioni contenute all'art. 38 e nell'allegato I.7, ove incompatibili, autorizzi l'approvazione del progetto esecutivo per stralci funzionali, ricomprendendo nel 1° stralcio le attività e lavorazioni immediatamente cantierabili, cosicché l'esecuzione dei lavori relativi a ciascuno stralcio possa essere avviata a seguito della verifica e dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, senza necessità di attendere l'approvazione del progetto esecutivo riferito all'intero intervento, ferma restando la coerenza di ciascuno stralcio con il progetto definitivo approvato e con le prescrizioni, autorizzazioni e gli atti di assenso già acquisiti ai sensi dell'art. 38 del codice;

Considerato, altresì, che:

la suddivisione dell'intervento in parola in distinte fasi funzionali risponde a preminenti esigenze di interesse pubblico, connesse alla necessità di assicurare la tempestiva realizzazione di un'infrastruttura strategica per la mobilità e la viabilità del perimetro territoriale interessato. Tale articolazione consente di anticipare l'avvio delle lavorazioni prioritarie e di procedere con celerità alla realizzazione del nuovo attraversamento del fiume Tevere, nelle more del completamento della progettazione delle restanti componenti dell'intervento complessivo, assicurando una più efficace programmazione delle attività progettuali, autorizzative ed esecutive;

la suddivisione in stralci permette, inoltre, di ottimizzare le attività tecniche, amministrative ed operative connesse alla realizzazione dell'opera in oggetto, riducendo i tempi complessivi di attuazione e assicurando una più celere disponibilità dell'infrastruttura, ferma restando l'unitarietà organica e progettuale dell'opera complessiva.

il rispetto della tempistica necessaria al completamento integrale della progettazione esecutiva determinerebbe un'eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione degli obiettivi prefissati, stabiliti nel cronoprogramma procedurale dell'intervento in argomento, che fissa l'approvazione del P.E. a fine 2025;

il cronoprogramma finanziario dell'opera di che trattasi prevede, per l'anno 2026, l'assegnazione di risorse giubilari per euro 8.640.000,00, il cui impegno ed utilizzo debbono essere assicurati entro il termine di efficacia del mandato del Commissario straordinario. Tale circostanza rende, pertanto, necessario procedere con la massima tempestività all'avvio della fase esecutiva dell'intervento, anche mediante un'articolazione delle attività progettuali e realizzative in distinti stralci funzionali, così da consentire l'avvio anticipato delle lavorazioni prioritarie e assicurare il rispetto delle tempistiche previste per l'impiego delle risorse;

il Commissario straordinario è chiamato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilari nei tempi programmati;

Ritenuto per le ragioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera in argomento avvenga per stralci funzionali, in deroga a quanto disposto dal codice dei contratti, in particolare dall'art. 44, comma 5, e, ove occorra, dalle disposizioni contenute all'art. 38 e nell'allegato I.7, ove incompatibili;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. che, in deroga all'art. 44, comma 5 e, ove occorra, all'art. 38, nonché alle disposizioni contenute nell'allegato I.7, ove incompatibili, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dell'intervento ricompreso nel programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, e classificato nell'allegato 1 con l'ID 134 «Ponte dei Congressi», la redazione, verifica e approvazione del progetto esecutivo avvenga per stralci funzionali o costruttivi autonomamente cantierabili. L'esecuzione dei lavori

relativi a ciascuno stralcio potrà essere avviata a seguito della verifica e dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, senza necessità di attendere l'approvazione del progetto esecutivo riferito all'intero intervento, ferma restando la coerenza di ciascuno stralcio con il progetto definitivo approvato e con le prescrizioni, autorizzazioni e gli atti di assenso già acquisiti ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti;

2. che il primo stralcio ricomprenda le attività e lavorazioni immediatamente cantierabili, al fine di consentire il tempestivo avvio dell'esecuzione dei lavori, demandando ad Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, l'adozione di tutti gli atti e l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari, connessi e conseguenti;

3. la trasmissione del presente provvedimento a Roma Capitale ed a ANAS S.p.a., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

4. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 2 novembre 2026

Il Commissario straordinario: GUALTIERI

26A05852

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Regione autonoma della Sardegna - Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020. Fondo di rotazione 2021-2027 - Modifica dell'allegato 1 della delibera n. 44 del 2025. (Delibera n. 33/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche

comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e

n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a com-

pensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-*bis* e 24-*sexies*)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 15, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Sardegna per un valore complessivo di 4.907,62 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria per un valore di 4.577,09 milioni di euro e due sezioni speciali per un valore complessivo di 330,53 milioni euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto, in particolare, che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione

europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Sardegna per un valore massimo di 36,40 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 49, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto», con la quale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di 94.541.000,00 euro alla Regione autonoma della Sardegna, per il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19, confluiti, ai sensi del punto 2 della predetta delibera, nella specifica Sezione speciale del PSC della Regione autonoma della Sardegna;

Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 56, recante «Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020. Regione autonoma della Sardegna», con la quale è stato adottato il Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma della Sardegna per un importo pari a complessivi 374.218.788,49 euro;

Vista la delibera CIPESS 30 gennaio 2025, n. 4, recante «Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Puglia, Regione Sardegna, Città metropolitana di Bari e Città metropolitana di Cagliari - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022», che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, ha accertato, tra l'altro, il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC della Regione Sardegna per un valore pari a 338.173.514,23 euro, rideterminandone la dotazione finanziaria in 4.238.913.569,77 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 8192-A del 1° luglio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione autonoma della Sardegna, la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima regione e la modifica dell'allegato I della delibera CIPESS n. 44 del 2025;

Tenuto conto che nella predetta proposta è rappresentato che:

in attuazione dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in coerenza con la delibera CIPESS n. 41 del 2021, la dotazione finanziaria del POC della Regione Sardegna, pari a 374.218.788,49 euro, è incrementata di 8.535.826,64 euro, derivanti dai rientri della rendicontazione di «spese emergenziali anticipate a carico dello Stato», come definite attraverso il confronto con MEF-IGRUE; oltre a tali risorse, il POC Sardegna prevede la presenza di risorse regionali attualmente pari a 112.265.636,55 euro, che vengono incrementate per un importo ulteriore pari a 3.658.211,42 euro, rideterminando l'importo complessivo del POC da 374.218.788,49 euro a 386.412.826,55 euro;

qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PO FESR e del PO FSE emerga l'esigenza di reintegrare le rispettive disponibilità finanziarie, la Regione autonoma della Sardegna inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PO FESR e del PO FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse del FSC assegnate alla Regione autonoma della Sardegna con delibera CIPESS n. 15 del 2021 e inserite nella Sezione speciale 2 del PSC della medesima regione tornano nella disponi-

bilità del FSC, in quanto sono rese disponibili nel POC le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate dallo Stato; pertanto, contestualmente alla modifica del POC della Regione autonoma della Sardegna, si deve procedere alla riduzione della Sezione speciale 2 del PSC della medesima regione per un importo pari a 8.535.826,64 euro;

Considerato che la proposta rappresenta, altresì, che il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza dell'accordo per la coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione autonoma della Sardegna, su richiesta della Regione Sardegna, ha valutato positivamente la proposta di modifica del medesimo accordo relativa, tra l'altro, agli interventi finanziati dal Fondo di rotazione *ex* art. 5 della legge n. 183 del 1987, di cui alla delibera CIPESS n. 5 del 2025, come modificata dalla delibera CIPESS n. 44 del 2025, come attestato dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con nota prot. DPCOE n. 12115 del 15 giugno 2026, e che, pertanto, si rende necessario apportare le seguenti modifiche all'allegato 1 della delibera CIPESS n. 44 del 2025:

con riferimento all'intervento denominato «POC_ ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA», avente un costo originario pari a 3,5 milioni di euro, la sostituzione del CUP «D42J21000020001», riferito erroneamente alla sola progettazione dell'opera già finanziata per 450 mila euro con risorse del PSC della Regione Sardegna, con il nuovo CUP «D49H25000000001», generato successivamente e riferito ai soli lavori; contestualmente, la rideterminazione del costo dell'intervento in 3,05 milioni di euro, venendo meno la quota di cofinanziamento per la sola progettazione pari a 450 mila euro, di cui sopra;

con riferimento all'intervento «Nuovo impianto di potabilizzazione, opera di presa e dorsale» (CUP E52E23000410003), la riduzione del costo complessivo da 44,49 milioni di euro a 18,11 milioni di euro; in particolare, ferma restando la quota originaria a valere sul Fondo di rotazione pari a 11 milioni di euro, viene ridotto il cofinanziamento con altre risorse in quanto associate a CUP diversi, riguardanti opere complementari al di fuori dell'accordo;

l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di alcuni interventi, e l'introduzione di alcune modifiche inerenti al campo «Amministrazione»;

Tenuto conto che all'esito della consultazione scritta attivata in data 1° luglio 2026 e conclusasi in data 6 luglio 2026, la Cabina di regia FSC ha espresso parere favorevole sulla proposta di riduzione della Sezione speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020 della Regione autonoma della Sardegna;

Considerato che, in relazione alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 23 luglio 2026;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE-A n. 9150 del 21 luglio 2026;

Vista nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

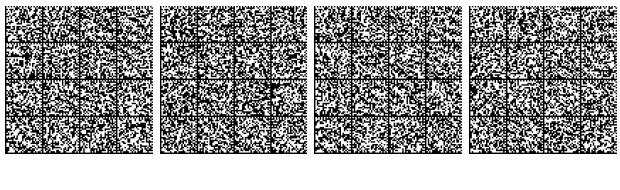
1. Approvazione della modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione autonoma della Sardegna.

1.1 È approvata la modifica del «Programma operativo complementare 2014-2020» di competenza della Regione autonoma della Sardegna (di seguito POC), allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 8.535.826,64 euro, derivante dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.

1.3 La dotazione finanziaria complessiva del POC, a seguito dell'incremento di cui al punto 1.2 e dell'incremento di 3.658.211,42 euro delle risorse regionali, passa da 374.218.788,49 euro a 386.412.826,55 euro, di cui 270.488.978,58 euro di risorse del Fondo di rotazione e 115.923.847,97 euro di risorse regionali.

1.4 Il piano finanziario del POC, come integrato delle risorse aggiuntive di cui al punto 1.2, è così rideterminato:



valori in euro

Asse	Dotazione piano finanziario vigente	Variazione dotazione	Dotazione finanziaria proposta	di cui Fondo di rotazione	di cui quota regionale
Asse 1 Ricerca, Sviluppo e Innovazione	38.040.243,23	-2.303.243,23	35.737.000,00	25.015.900,00	10.721.100,00
Asse 2 Agenda Digitale	25.367.136,17	15.964.863,83	41.332.000,00	28.932.400,00	12.399.600,00
Asse 3 Competitività e sistema produttivo	44.183.655,89	3.203.344,11	47.387.000,00	33.170.900,00	14.216.100,00
Asse 4 Energia sostenibile e qualità della vita	67.066.918,16	-211.918,16	66.855.000,00	46.798.500,00	20.056.500,00
Asse 5 Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi	17.557.399,70	-8.686.399,70	8.871.000,00	6.209.700,00	2.661.300,00
Asse 6 Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici	61.859.218,79	-5.059.237,66	56.799.981,12	39.759.986,79	17.039.994,34
Asse 7 Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione	15.103.927,70	578.072,30	15.682.000,00	10.977.400,00	4.704.600,00
Asse 8 Occupazione	38.507.888,81	21.870.287,62	60.378.176,43	42.264.723,50	18.113.452,93

Asse 9 Inclusione sociale	15.185.615,89	0	15.185.615,89	10.629.931,12	4.555.684,77
Asse 10 Istruzione e formazione	41.510.921,44	-11.976.915,34	29.534.006,10	20.673.804,27	8.860.201,83
Asse 11 Capacità istituzionale e amministrativa	1.241.268,96	1.347.473,47	2.588.742,43	1.812.119,70	776.622,73
Asse 12 Assistenza tecnica per l'efficiente ed efficace attuazione del programma	8.594.593,75	-2.532.289,18	6.062.304,57	4.243.613,20	1.818.691,37
TOTALE	**374.218.788,49**	**12.194.038,06**	**386.412.826,55**	**270.488.978,58**	**115.923.847,97**
di cui Fdr		8.535.826,64			
di cui quota regionale		3.658.211,42			

1.5 Il cronoprogramma di spesa del POC, come modificato con la presente delibera è articolato come segue:

valori in euro

POC	2015/2023	2024	2025	2026	TOTALE
TOTALE	**0**	**151.239.104,39**	**136.188.950,63**	**98.984.771,53**	**386.412.826,55**

1.6 Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.7 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.8 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

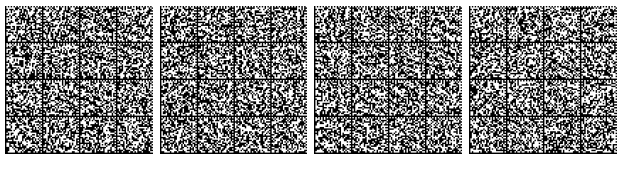
1.9 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'Assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del POC avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.10 La Regione autonoma della Sardegna in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.11 La Regione autonoma della Sardegna assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.



1.12 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.13 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 5 del 2025.

1.14 La Regione autonoma della Sardegna, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione autonoma della Sardegna.

2.1 Il PSC della Regione autonoma della Sardegna, approvato in prima istanza con delibera CIPESS n. 15 del 2021, è ridotto per un importo pari a 8.535.826,64 euro, a valere sulla dotazione finanziaria della Sezione speciale 2. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 4.655.456.136,13 euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

valori in euro

PSC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Dotazione finanziaria				
Dotazione finanziaria	**Sezione ordinaria**	**Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID**	**Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020**	**Risorse totali**
Delibera CIPESS n. 15 del 2021	4.577.087.084,00	44.200.000,00	286.337.393,00	
Delibera CIPESS n. 49 del 2021		94.541.000,00		
Delibera CIPESS n. 4 del 2025	-338.173.514,23			
Presente Delibera			-8.535.826,64	
Totale	**4.238.913.569,77**	**138.741.000,00**	**277.801.566,36**	**4.655.456.136,13**

2.2 A seguito della riduzione del PSC della Regione autonoma della Sardegna di cui alla presente delibera, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del medesimo Piano nelle aree tematiche e nei settori di intervento individuati dalla delibera, in coerenza con la riduzione approvata.

2.3 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS n. 15 del 2021 di approvazione del PSC della Regione autonoma della Sardegna.

2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS n. 2 del 2021.

3. Modifica dell'allegato 1 della delibera CIPESS del 24 settembre 2025, n. 44.

3.1 Con la presente delibera è modificato l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 della delibera CIPESS n. 44 del 2025, finanziati a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con il relativo piano finanziario di spesa. Restano fermi la dotazione complessiva delle risorse assegnate per il finanziamento dei suddetti interventi dalla delibera CIPESS n. 5 del 2025 e dalla delibera CIPESS n. 44 del 2025, a valere sul Fondo di rotazione, pari a 425.850.000,00 euro, e il termine finale di ammissibilità della spesa, fissato al 31 dicembre 2029. In allegato alla presente delibera è riportato l'elenco aggiornato degli interventi, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con funzioni di Presidente
FOTI

Il Segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1374

ALLEGATO

Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna
Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro
(quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA D'INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_4622	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE EBP DI PROPRIETA DI AREA	230.000.000,00€	230.000.000,00€	- €	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4623	CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_ MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI	13.400.000,00€	13.400.000,00€	- €	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4624	DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	LINEA DI AZIONE	POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI	60.000.000,00€	60.000.000,00€	- €	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4625	PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA	6.700.000,00€	6.700.000,00€	- €			2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4626	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	10.850.000,00€	10.850.000,00€	- €	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4627	COMUNE DI SINISCOLA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	J49H25000000001	POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA	3.050.000,00€	3.050.000,00€	- €	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4628	ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	888240003170001	POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. IN SIA. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI LOGHINAS E CODRONGIANOS	26.840.000,00€	22.000.000,00€	4.840.000,00€	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4629	COMUNE DI ORISTANO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	H16G13002320002	POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE	18.000.000,00€	6.500.000,00€	11.500.000,00€	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4630	ABBANOA SPA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	E52E23000410008	POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO	18.106.000,00€	11.000.000,00€	7.106.000,00€	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4631	CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI	30.800.000,00€	30.800.000,00€	-	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4632	COMUNE DI PORTO TORRES	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	I25F21001570001	POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.500.000,00€	2.500.000,00€	- €			2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4633	PROVINCIA DI ORISTANO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	8.650.000,00€	8.650.000,00€	- €			1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4634	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA	10.400.000,00€	10.400.000,00€	- €			2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2029	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_5132	OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	C65F23000490002	POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI "MUSSINNA" NEL COMUNE DI NUORO	20.000.000,00€	10.000.000,00€	10.000.000,00€			2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2028
						459.296.000,00€	**425.950.000,00€**	**33.446.000,00€**						

Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna
- Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro
(quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FSCRI_RI_4622	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA	230.000.000,00	230.000.000,00	-	-	-	39.500.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00
FSCRI_RI_4623	CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	-	4.000.000,00	4.800.000,00	4.600.000,00	
FSCRI_RI_4624	DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	LINEA DI AZIONE	POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-		10.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
FSCRI_RI_4625	PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00	
FSCRI_RI_4626	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	10.850.000,00	10.850.000,00	-	-	-	953.554,24	6.829.801,12	3.066.644,64	-
FSCRI_RI_4627	COMUNE DI SINISCOLA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	D49H25000000001	POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	-	500.000,00	1.150.000,00	750.000,00	650.000,00
FSCRI_RI_4628	ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	I88B24000170001	POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS I	26.840.000,00	22.000.000,00	4.840.000,00	-		7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
FSCRI_RI_4629	COMUNE DI ORISTANO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	H16G13002320002	POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE	18.000.000,00	6.500.000,00	11.500.000,00	-	-	320.000,00	1.160.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00
FSCRI_RI_4630	ABBANOA SPA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	E52E23000410003	POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO	18.106.000,00	11.000.000,00	7.106.000,00	-				2.000.000,00	9.000.000,00
FSCRI_RI_4631	CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE	30.800.000,00	30.800.000,00	-	-	-	7.500.000,00	8.500.000,00	8.300.000,00	6.500.000,00
FSCRI_RI_4632	COMUNE DI PORTO TORRES	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	I25F21001570001	POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
FSCRI_RI_4633	PROVINCIA DI ORISTANO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.000,00
FSCRI_RI_4634	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA	10.400.000,00	10.400.000,00	-	-	-	1.297.377,71	3.432.240,72	3.023.460,53	2.646.921,05
FSCRI_RI_5132	OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	C65F23000490002	POC_MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI "MUGHINA" NEL COMUNE DI NUORO	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-			4.700.000,00	5.300.000,00	
						459.296.000,00 €	**425.850.000,00 €**	**33.446.000,00 €**						

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) SARDEGNA 2014-2020

(ex Delibera CIPE 10/2015)

Marzo 2026

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

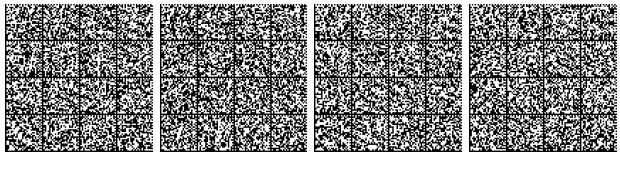
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR SARDEGNA 2014-2020

INDICE

1. PREMESSA
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI.....
3.1. Asse Prioritario 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (FESR).....
3.2. Asse Prioritario 2 – Agenda Digitale (FESR)
3.3. Asse Prioritario 3 – Competitività del sistema produttivo (FESR).....
3.4. Asse Prioritario 4 – Energia sostenibile e qualità della vita (FESR)
3.5. Asse Prioritario 5 – Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi (FESR)
3.6. Asse Prioritario 6 – Tutela dell'ambiente e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici (FESR)
3.7. Asse Prioritario 7 – Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione (FESR).....
3.8. Asse Prioritario 8 – Occupazione (FSE)
3.9. Asse Prioritario 9 – Inclusione Sociale (FSE)
3.10. Asse Prioritario 10 – Istruzione e formazione (FSE).....
3.11. Asse Prioritario 11 – Capacità Istituzionale e Amministrativa (Fse)
3.12. Asse Prioritario 12 – Assistenza Tecnica.....
4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA.....
5. SIGECO – Sistema di gestione e controllo
6. MONITORAGGIO.....
7. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE
ALLEGATI.....



1. PREMESSA

Il presente documento aggiorna gli importi e i contenuti del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Sardegna approvato con Delibera CIPESS n. 56 del 1° agosto 2024 (registrata presso la Corte dei Conti il 28.10.2024, Reg. n. 1, Foglio n. 1392), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11.11.2024.

Il piano finanziario del POC approvato con Delibera n.56/2024 è stato alimentato unicamente dagli accantonamenti operati da IGRUE per la quota di cofinanziamento nazionale e dalle corrispondenti risorse regionali dei POR FESR e FSE 2014-2020, resisi disponibili nei due esercizi contabili 2020-2021 e 2021-2022 grazie all'attivazione dell'opzione del tasso comunitario al 100%, previsto a norma dell'art. 25-bis del RRDC, introdotto nell'ambito delle misure varate dalla Commissione Europea a contrasto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da CoViD.

Nel medesimo contesto eccezionale, il comma 3, dell'art. 242 della Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020, ha sancito che la contropartita nazionale a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 (FdR), non rimborsata per effetto dell'innalzamento temporaneo del tasso di cofinanziamento comunitario al 100%, dovesse essere destinata alla realizzazione di un Programma Operativo Complementare (POC).

A seguito dell'accettazione da parte della Commissione Europea dei conti annuali relativi ai due periodi contabili straordinari 2020-2021 e 2021-2022, le risorse di cofinanziamento nazionale che non sono state rimborsate dallo Stato, in conseguenza della rendicontazione delle spese integralmente a carico dei fondi SIE, sono pertanto confluite nel POC vigente la cui dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 374,2 milioni di euro, di cui 276,4 milioni derivanti dal POR FESR e 97,8 milioni di euro dal POR FSE. Tale importo risulta finanziato per circa 261,9 milioni di euro dal FdR e per i restanti 112,2 milioni di euro a carico del bilancio regionale.

A norma del comma 2 dell'art. 242 della Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020, nel mese di ottobre 2025 l'Ufficio IX dell'IGRUE ha comunicato l'integrazione della quota di finanziamento a carico del FdR, mediante i rimborsi derivanti dalla certificazione a valere sul POR FSE 2014-2020 delle spese anticipate dallo Stato per l'emergenza CoViD. Tale integrazione, di importo pari a euro 8.535.826,64, riguardante unicamente la parte FSE del POC Sardegna, porta il contributo a carico del FdR a euro 77.027.891,79. Tenuto conto del conseguente incremento della quota di cofinanziamento regionale, la dotazione dell'intero Programma sale a 386,4 Meuro.

Alla luce di quanto detto e tenuto conto che il POC Sardegna è stato sottoposto all'approvazione del CIPESS con largo anticipo rispetto alla chiusura del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, si rende ora necessario adeguare il Programma per due ragioni:

1. integrare la dotazione finanziaria della parte FSE con gli ulteriori accantonamenti operati da IGRUE e con le corrispondenti risorse del cofinanziamento regionale;
2. riconciliare i contenuti e le dotazioni finanziarie degli Assi con i dati di chiusura dei due Programmi comunitari, in termini di operazioni e importi da porre effettivamente a carico del POC.

Il POC, la cui data ultima di ammissibilità delle spese è prevista al 31.12.2026[1], rimane coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato, e si mantiene pienamente complementare con gli interventi previsti dai POR

1 La scadenza dei POC fissata al 31.12.2025 dall'articolo 242 c. 7 della Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 è stata prorogata al 31.12.2026 dall'art. 9, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

FESR e FSE 2014-2020 della Regione Sardegna. Attraverso questo Programma la Regione garantisce copertura finanziaria agli interventi con tempi di realizzazione incompatibili con le regole di chiusura del ciclo comunitario, alle spese sostenute nell'ambito dei due Programmi comunitari successivamente al periodo di eleggibilità, alle spese non certificate perché eccedenti la percentuale massima di flessibilità del 15% consentita dalle disposizioni comunitarie, all'overspending di certificazione dei due POR.

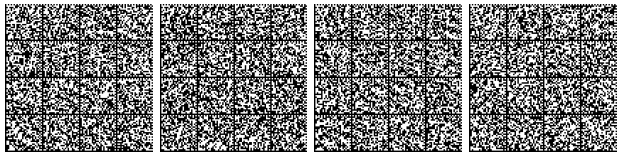
In ragione della sostanziale coerenza con i POR FESR e FSE 2014-2020 degli interventi cui sono destinate le risorse del POC Sardegna, quest'ultimo non è da assoggettare a ulteriore VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

Gli obiettivi tematici ai quali contribuisce la strategia del POC, descritti nei paragrafi successivi in termini di loro declinazione in Assi del POC, sono pertanto sintetizzabili come segue:

- Ricerca, sviluppo e innovazione (Asse 1)
- Agenda digitale (Asse 2)
- Competitività del sistema produttivo (Asse 3)
- Energia sostenibile e mobilità urbana (Asse 4)
- Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi (Asse 5)
- Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici (Asse 6)
- Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione (Assi 7 e 9)
- Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori (Asse 8)
- Istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente (Asse 10)
- Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente (Asse 11)
- Assistenza tecnica (Asse 12)

Coerentemente con il punto 2 della Delibera CIPE 10/2015, il POC Sardegna:

- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR Sardegna 2014-2020 e del POR FSE Sardegna, approvati rispettivamente con Decisione della Commissione C(2023)983 del 02.02.2023 e C(2023)879 del 01.02.2023 "in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking";
- si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo dei Programmi operativi finanziati dai fondi SIE "in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate", garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE.



2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate al POC Sardegna 2014-2020 derivano dalla contropartita nazionale a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – non rimborsata sui POR FESR e FSE della Regione Sardegna per effetto dell'adozione dell'opzione dell'innalzamento del tasso di cofinanziamento comunitario al 100% – e dalle corrispondenti risorse regionali, e del comma 2 dell'art. 242 della Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 spese anticipate dallo Stato per l'emergenza CoViD per un importo pari a 386.412.826,55 euro così ripartito:

- 270.488.978,58 euro (70%) a valere sul FdR;
- 115.923.847,97 euro (30%) a valere sul bilancio regionale.

Prospetto 1 Dotazione finanziaria complessiva

DOTAZIONE POC	Riferimento	Fondo di Rotazione	Risorse regionali	Totale
DOTAZIONE ORIGINALE POC (al netto dei completamenti 2007/13)	**Non applicabile**	-	-	-
Delibera CIPESS	**Non applicabile**	-	-	-
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA	**Non applicabile**	-	-	-
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	**Non applicabile**			
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 2	**FSE:** Cert n. 2/2023 del 19.12.2023 (Spese emergenza Covid Anticipate dallo Stato)	8.535.826,64	3.658.211,42	12.194.038,06
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 3	**FESR**: Cert. n 1/2020 del 13.11.2020 Cert..n 2/2020 del 17.12.2020 Cert..n 3/2020 del 31.12.2020 Cert..n 4/2020 del 15.04.2021 Cert..n 5/2020 del 28.05.2021 Cert..n 6/2020 del 23.07.2021 Cert..n 7/2020 del 29.07.2021 Cert..n 1/2021 del 06.07.2022 Cert..n 2/2021 del 20.07.2022 Cert..n 3/2021 del 29.07.2022	193.461.086,79	82.911.894,34	276.372.981,13
	FSE: Cert. n 1/2020 del 23.11.2020 Cert. n 2/2020 del 22.12.2020 Cert. n 3/2020 del 29.06.2021 Cert. n 1/2021 del 30.06.2022	68.492.065,15	29.353.742,21	97.845.807,36
	TOTALE	**270.488.978,58**	**115.923.847,97**	**386.412.826,55**

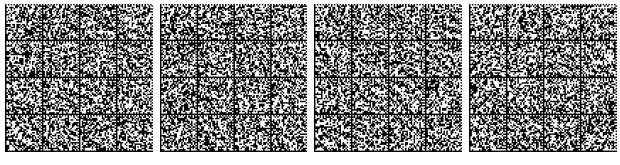
3. DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

La strategia del POC è declinata in 12 Assi tematici la cui dotazione finanziaria, suddivisa per fonte, si articola come riportato nel prospetto seguente.

Prospetto 2 – Nuovo Piano finanziario per Asse

ASSE	Dotazione Piano finanziario	di cui Fondo di rotazione	di cui quota regionale
Asse 1 Ricerca, Sviluppo e Innovazione (FESR)	35.737.000,00	25.015.900,00	10.721.100,00
Asse 2 Agenda Digitale (FESR)	41.332.000,00	28.932.400,00	12.399.600,00
Asse 3 Competitività del sistema produttivo (FESR)	47.387.000,00	33.170.900,00	14.216.100,00
Asse 4 Energia sostenibile e qualità della vita (FESR)	66.855.000,00	46.798.500,00	20.056.500,00
Asse 5 Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi (FESR)	8.871.000,00	6.209.700,00	2.661.300,00
Asse 6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici (FESR)	56.799.981,13	39.759.986,79	17.039.994,34
Asse 7 Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione (FESR)	15.682.000,00	10.977.400,00	4.704.600,00
Asse 8 Occupazione (FSE)	60.378.176,43	42.264.723,50	18.113.452,93
Asse 9 Inclusione sociale (FSE)	15.185.615,89	10.629.931,12	4.555.684,77
Asse 10 Istruzione e formazione (FSE)	29.534.006,10	20.673.804,27	8.860.201,83
Asse 11 Capacità istituzionale e amministrativa (FSE)	2.588.742,43	1.812.119,70	776.622,73
Asse 12 Assistenza tecnica	6.062.304,57	4.243.613,20	1.818.691,37
di cui FESR	*3.709.000,00*	*2.596.300,00*	*1.112.700,00*
di cui FSE	*2.353.304,57*	*1.647.313,20*	*705.991,37*
TOTALE POC SARDEGNA	**386.412.826,55**	**270.488.978,58**	**115.923.847,97**

DI CUI FESR	**276.372.981,13**	**193.461.086,79**	**82.911.894,34**
DI CUI FSE	**110.039.845,42**	**77.027.891,79**	**33.011.953,63**



3.1. ASSE PRIORITARIO 1 – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE (FESR)

Risultato atteso: Potenziamento e sviluppo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione regionale e promozione di nuovi mercati per l'innovazione, sia mediante interventi sulle infrastrutture di ricerca sia attraverso la promozione degli investimenti in R&S delle imprese e la creazione di sinergie e collaborazioni tra imprese e centri di ricerca.

Per l'attuazione ci si avvale del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche già Organismo Intermedio dell'Asse 1 del PO FESR Sardegna 2014-2020.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante due azioni: Azione 1.1: Sostegno alle attività di R&S e innovazione nelle aree della S3 e Azione 1.2: Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione.

Azione 1.1: Sostegno alle attività di R&S e innovazione nelle aree della S3

(rif. Azioni 1.1.3 – 1.1.4 – 1.2.2 – 1.3.2 POR FESR)

L'azione è finalizzata al sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati da imprese, in forma singola o associata nelle aree di specializzazione individuate nella S3, in collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici/privati, rivolti alla concretizzazione e sfruttamento industriale dei risultati della ricerca, mediante diversificazione e miglioramento della produzione di unità produttive in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi. Si intende altresì promuovere "progetti pilota in cooperazione dove poter sperimentare prodotti e servizi innovativi di rilevanza sociale", non ancora disponibili sul mercato e da coprogettare/condividere con comunità di reali utilizzatori. Per il buon esito di tali attività, l'amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico specialistico dell'agenzia regionale Sardegna Ricerche, inquadrata nell'ambito del POR FESR 2014-2020 quale Organismo Intermedio.

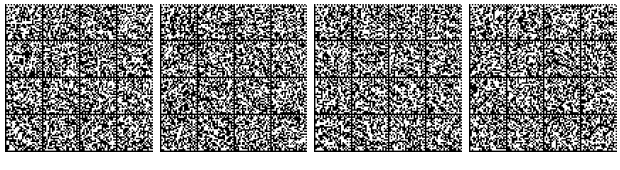
La realizzazione è attuata attraverso l'erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese e/o nella modalità di sostegno all'acquisizione di beni e servizi.

Le iniziative realizzate riguardano:

- sostegno all'innovazione delle imprese in particolare trasferendo invenzioni e risultati della ricerca, al fine di favorire l'adozione di prodotti/processi innovativi, nuovi metodi di marketing, nuove formule organizzative, quali innovazioni dell'organizzazione dell'intera filiera produttiva;
- sostegno finanziario ai progetti complessi (attività integrate e complementari finalizzate allo sviluppo delle potenzialità evidenziate nella S3 regionale);
- sostegno alla competitività delle startup innovative attraverso l'erogazione di voucher finanziari finalizzati all'attivazione di processi di innovazione di prodotto, servizio o processo

Gli interventi possono anche rientrare nell'ambito delle iniziative a dimensione territoriale attuate in base ad accordi tra la regione e i soggetti locali (bandi territorializzati).

Beneficiari: Amministrazione Regionale (anche attraverso proprie Agenzie); Università e Organismi di ricerca; Enti pubblici; Altri organismi di diritto pubblico; Imprese, reti di imprese. *Le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell'industrializzazione da essi derivanti.*



Azione 1.2: Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione

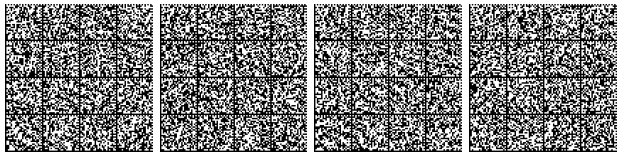
(rif. Azione 1.3.1 POR FESR)

Attraverso la Linea di Attività si promuove da parte della PA il ruolo di sperimentatore, primo utente/acquirente e co-promotore dell'innovazione, allo scopo di accrescere e accelerare gli investimenti in innovazione da parte delle imprese negli ambiti previsti dalla S3.

La presente azione intende contribuire a valorizzare, tra gli ambiti della S3, quelli maggiormente consolidati e maturi, ma anche promuovere quei settori innovativi, che sappiano intercettare le più moderne esigenze della Pubblica Amministrazione e del mercato e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di innovazione. In questo quadro, gli appalti pubblici pre-commerciali (*Precommercial Public Procurement*) possono diventare uno strumento centrale per: i) incoraggiare la ricerca di soluzioni innovative e condividere con i fornitori i rischi e i vantaggi connessi alla progettazione; ii) concretizzare i risultati della ricerca, nonché prototipare e testare nuovi prodotti e servizi; iii) creare le condizioni per la commercializzazione e l'adozione dei risultati di R&S.

L'azione, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche in collaborazione con centri di ricerca e il supporto tecnico specialistico dell'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, promuove la traduzione delle esigenze di innovazione in prototipi da sperimentare da parte dei potenziali utilizzatori di soluzioni innovative che rispondono a fabbisogni precedentemente individuati.

Beneficiari: Pubblica Amministrazione, Soggetti Istituzionali e altri soggetti pubblici.



3.2. ASSE PRIORITARIO 2 – AGENDA DIGITALE (FESR)

Risultato Atteso: Riduzione dei divari digitali nei territori attraverso l'estensione della connettività in Banda Ultra Larga, in coerenza con gli obiettivi *Digital Agenda* europea, e digitalizzazione dei processi amministrativi per favorire la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili e il potenziamento della domanda di ICT da parte di cittadini e imprese.

A tale scopo l'Asse finanzia l'attuazione del progetto strategico per la Banda Ultra Larga, con l'obiettivo di garantire una copertura della connettività pari a 30 Mbps al 100% della popolazione e di assicurare una velocità di 100 Mbps ad almeno il 50% dei cittadini. L'Asse sostiene inoltre interventi per l'attivazione di sistemi informativi e di strumenti tecnologici per la gestione degli spazi pubblici e dell'ambiente, in modo da fornire un supporto adeguato alle amministrazioni che intendano garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione. In coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita Digitale, l'Asse attua progetti volti al potenziamento delle procedure di digitalizzazione per favorire l'uso di sistemi digitali da parte degli utenti e la semplificazione, dematerializzazione e riduzione del carico burocratico per Enti Locali e cittadini. Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante due azioni: Azione 2.1 Progetti strategici per la Banda Ultra Larga e la rete telematica regionale e Azione 2.2 - Attivazione di sistemi informativi mirati all'erogazione di servizi digitali per le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

Azione 2.1: Progetti Strategici per la Banda Ultra Larga e la rete telematica regionale

(rif. Azione 2.1.1 POR FESR)

In questa Azione trova collocazione l'intervento relativo all'infrastruttura di Banda Ultra Larga nelle aree comunali caratterizzate da fallimento di mercato, necessario a garantire una diffusione capillare delle reti di nuova generazione per affrontare le sfide ambientali, sociali, culturali e industriali attraverso l'adozione di tecnologie digitali abilitanti.

La *Banda Ultra Larga Sardegna* (BULS) consente connessioni con velocità pari o superiori a 30 Mbps, assicurando la neutralità tecnologica nei Comuni non ancora serviti da reti NGN. Inoltre, in continuità con quanto stabilito nei progetti BULGAS/FIBERSAR finanziati nel precedente ciclo di programmazione, sono state realizzate reti in tecnologia FTTH con velocità fino a 100 Mbps.

L'Azione interviene, altresì, sull'interconnessione alla Rete Telematica Regionale — la rete di telecomunicazioni della Pubblica Amministrazione sarda — delle Metropolitan Area Network già realizzate nei Comuni di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania e Lanusei.

Beneficiari: Enti locali, Regione Sardegna.

Azione 2.2: Attivazione di sistemi informativi mirati all'erogazione di servizi digitali per le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

(rif. Azioni 2.2.2 – 2.3.1 POR FESR)

Coerentemente a quanto previsto dall'Agenda digitale europea, i pilastri portanti della strategia regionale di agenda digitale sono il superamento del digital divide e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche.

Con la presente Azione, la Regione Sardegna fa leva sul potenziale delle tecnologie ICT per consolidare l'innovazione, il progresso e la crescita economica. L'intento principale è lo sviluppo della digitalizzazione e dell'interoperabilità dei processi amministrativi rispetto all'obiettivo di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della PA, il perseguimento del rafforzamento del sistema territoriale favorendo la competitività della Regione e il potenziamento delle reti ambientali. Inoltre si consolidano iniziative volte a colmare il divario

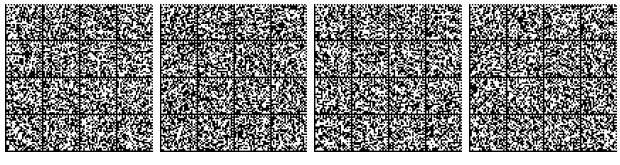
digitale culturale di cittadini ed imprese e a stimolare la diffusione di processi di partecipazione in rete Open Government, al fine di migliorare l'efficacia ed efficienza dei processi della PA attraverso il coinvolgimento dei cittadini nei processi di governo.

L'azione intende realizzare servizi destinati ai cittadini e alla PA e si esplicherà su più fronti:

- digitalizzazione dei processi amministrativi e di diffusione dei servizi digitali della PA offerti ai cittadini anche in funzione di specifiche esigenze emergenti e dell'adozione di strumenti per il miglioramento dell'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- digitalizzazione dei procedimenti di carattere ambientale e dei processi a questi ultimi interconnessi al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa regionale;
- interoperabilità funzionale all'interazione e integrazione fra sistemi differenti nonché lo scambio e l'utilizzo delle informazioni anche fra sistemi informativi non omogenei;
- attivazione di strumenti tecnici specifici capaci di fornire un adeguato supporto alle amministrazioni che intendano realizzare interventi, ad esempio, in materia di sicurezza urbana e, in generale, in grado di garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione;
- configurazione di infrastrutture e sistemi informativi in funzione di specifici bisogni rilevati dai cittadini con un maggiore utilizzo di soluzioni ICT, servizi elettronici e applicazioni per l'Amministrazione Regionale e le PA anche al fine di migliorare la governance dei processi supportati.

L'azione presterà attenzione al rispetto degli standard e delle soluzioni individuate a livello nazionale ed europeo nonché alla privacy, alla sicurezza informatica dei servizi, all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Beneficiari: Enti locali, Pubblica Amministrazione, Regione Sardegna e sue società in house.



3.3. ASSE PRIORITARIO 3 – COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO (FESR)

Risultato atteso: Miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese regionali, dalla nascita e per tutto il loro percorso di crescita attraverso: consolidamento, modernizzazione e diversificazione delle realtà produttive; miglioramento della struttura finanziaria delle imprese e facilitazione nell'accesso al credito; promozione dell'internazionalizzazione; diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale.

Il sostegno alla competitività avverrà attraverso azioni volte a stimolare la diversificazione degli investimenti, promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo e l'attrazione di investimenti esteri nonché la valorizzazione degli attrattori culturali e turistici anche al fine di accrescere la competitività delle destinazioni turistiche dell'isola.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante due azioni: Azione 3.1: - Sostegno alla competitività imprenditoriale, Azione 3.2: - Progetti di promozione dell'export.

Azione 3.1: - Sostegno alla competitività imprenditoriale

(rif. Azioni 3.3.1- 3.3.2 – 3.6.4 – 3.7.1 POR FESR)

L'Azione è finalizzata a sostenere il rafforzamento del tessuto imprenditoriale, la diversificazione produttiva e il posizionamento in nuovi mercati attraverso sostegno alle imprese esistenti e alla nascita e sviluppo di nuove imprese. In tal senso di intende offrire un ambiente insediativo stimolante, densificando e rendendo più stabili le relazioni intersettoriali, migliorando la struttura finanziaria e patrimoniale.

Le azioni sono attuate attraverso supporto finanziario e accesso a servizi avanzati prioritariamente a favore delle imprese degli ambiti individuati nella S3 e, in particolare, le emerging industries con alte potenzialità di mercato (green economy, eco-innovazione, economia a bassa intensità di carbonio, imprese creative e culturali e del turismo).

Le iniziative attuate riguardano:

- promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innovativo: in coerenza con quanto previsto dalla S3, è attivato il sostegno agli investimenti delle PMI attraverso bandi di filiera e/o settoriali, contratti di investimento, Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL), e attrazione di investimenti nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive.
- servizi avanzati (reali) di sostegno alle PMI in forma singola e aggregata, quali servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di una impresa, sotto il profilo del mercato, della tecnologia di prodotto e di processo, delle strategie e della organizzazione, servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, gestione della supply chain.
- sostegno alla creazione di nuove attività turistiche o ricettive ovvero all'ampliamento, ammodernamento, potenziamento di imprese già esistenti. In tale ambito sono promosse iniziative e bandi con una significativa vocazione territoriale (Ogliastra, Gallura etc).
- sostegno all'accesso ai canali di finanziamento alternativi al sistema bancario per le start-up
- sostegno al rafforzamento della sostenibilità economica delle imprese sociali, della dimensione sociale generale, coinvolgendo, in ottica multisettoriale, le imprese già operanti sul territorio e favorendo la nascita di nuove imprese sociali;

Beneficiari: PMI del territorio regionale.



Azione 3.2: - Progetti di promozione dell'export

(rif. Azione 3.4.1 POR FESR)

L'azione sostiene iniziative inserite in programmi integrati di sviluppo internazionale che possono riguardare: attività a carattere consulenziale, dirette a consolidare e sviluppare il business nei mercati target, e attività per facilitare la partecipazione a fiere internazionali di settore, missioni commerciali, piattaforme e meeting dedicate al networking.

L'azione mira a sostenere le attività di promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma singola. Sono in tale ambito promosse: i) attività di sensibilizzazione riservata alle imprese che intendano proporsi a operare sui mercati internazionali; ii) azioni mirate a favorire la presenza in forma aggregata in fiere internazionali; iii) l'organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri; iv) la predisposizione di materiale promozionale comune, tavoli di lavoro, fornitura di servizi informativi sui mercati e la risoluzione di problematiche legate all'export sia attraverso strutture istituzionali in loco (uffici ICE, Camere di Commercio italiane o locali, ecc.) sia tramite strutture dedicate.

Attraverso un sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nel settore culturale e creativo, in forma singola o associata, viene altresì perseguita la promozione e l'inserimento di queste realtà imprenditoriali nei mercati internazionali interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna.

L'azione, che si realizza attraverso erogazione di sovvenzioni e acquisizione di beni e servizi intende in tal modo promuovere l'accesso a nuovi mercati e contrastare il calo della domanda interna.

Beneficiari: Amministrazione Regionale; Imprese del territorio regionale.



3.4. ASSE PRIORITARIO 4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA (FESR)

Risultato atteso: Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori promuovendo anche la riduzione delle emissioni inquinanti. A tal fine si persegue: il contenimento dei consumi energetici degli Enti pubblici, la promozione di sistemi di distribuzione intelligente; la promozione di forme di mobilità sostenibile alternative all'auto privata, attraverso misure volte alla riduzione del traffico privato in favore del potenziamento del trasporto collettivo e lo stimolo al ricorso all'intermodalità.

Per le finalità dell'Asse vengono implementate due azioni: Azione 4.1: Energia Sostenibile; Azione 4.2: Mobilità sostenibile.

Azione 4.1: Energia Sostenibile

(Rif. Azioni 4.1.1 - 4.1.2 – 4.3.1 POR FESR)

Attraverso la presente Azione si intende contribuire alla diminuzione dei consumi di energia elettrica della Pubblica Amministrazione e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Le iniziative realizzate riguardano:

- interventi di efficientamento degli edifici pubblici, mirati alla riqualificazione delle prestazioni energetiche (i.e isolamento termico; efficientamento dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria; installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo; regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici);
- interventi per l'incremento della produzione energetica da fonte rinnovabile finalizzato alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione delle risorse idriche del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale e all'autosufficienza energetica dell'Ente Acque della Sardegna;
- reti di distribuzione dell'energia provviste di sistemi di comunicazione digitale, di misurazione intelligente e di controllo e monitoraggio, che consentono un utilizzo più efficiente delle Fonti Energetiche Rinnovabili nei sistemi elettro-energetici e un miglioramento della stabilità e dell'efficienza del sistema energetico;
- sviluppo di reti intelligenti di bassa e media tensione e con l'uso delle tecnologie ICT, abbondantemente diffuse nella regione, per le quali esiste una consolidata esperienza, al fine di giungere ad un'integrazione della produzione e dei consumi locali.

Beneficiari: Amministrazione regionale (anche attraverso proprie Agenzie); Enti pubblici; Amministrazioni locali della Sardegna; Enti strumentali.

Azione 4.2: Mobilità sostenibile

(*rif. Azioni 4.6.1- 4.6.3 – 4.6.4 POR FESR)*

Obiettivo dell'Azione è perseguire alternative modali utili per ridurre la quota di spostamenti effettuati attraverso l'utilizzo dell'auto privata. Si intende inoltre promuovere gli spostamenti attraverso l'uso di mezzi di trasporto collettivi e sostenibili, una tariffazione integrata multimodale e infine potenziamento dei nodi di interscambio modale tra gomma e ferro in grado di integrare il trasporto pubblico su treno con quello sugli autobus.

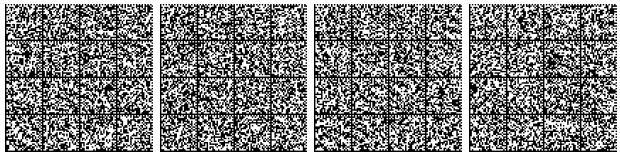
Le iniziative realizzate riguardano pertanto:

- completamento e potenziamento del collegamento su ferro all'interno dei Comuni dell'area vasta di Cagliari e di Sassari e nei centri minori della Sardegna;
- interventi per il rafforzamento di un sistema di tariffazione elettronica;



- potenziamento e messa in sicurezza delle reti ciclopedonali;
- miglioramento dell'accessibilità attraverso l'integrazione fisica e funzionale con i servizi di trasporto pubblico.

Beneficiari: Enti Pubblici; altri enti e organismi di diritto pubblico; Società Pubbliche di trasporto.



3.5. ASSE PRIORITARIO 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE E PREVENZIONE DEI RISCHI (FESR)

Risultato atteso: Ridurre la popolazione esposta ai rischi, intensificati dai cambiamenti climatici e legati al dissesto idrogeologico ai fenomeni di erosione costiera, agli incendi. Per contrastare l'elevata vulnerabilità del territorio sardo rispetto a tali rischi viene implementata l'Azione 5.1: Prevenzione e messa in sicurezza dei territori più esposti al rischio idrogeologico, di erosione costiera e al rischio di incendi.

Azione 5.1: Prevenzione e messa in sicurezza dei territori più esposti al rischio idrogeologico, di erosione costiera

(*rif. Azioni 5.1.1 POR FESR)*

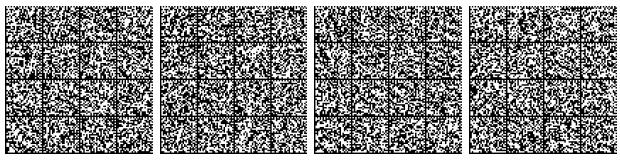
L'Azione realizza iniziative rivolte ad aumentare la capacità di resilienza del territorio e a prevenire, ridurre e a mettere in sicurezza la popolazione dal rischio idrogeologico e geomorfologico, da fenomeni legati all'erosione costiera e agli incendi.

Si interviene nei Comuni classificati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) come aree a rischio frana e idraulico elevato e negli ambiti costieri (coste alte e litorali sabbiosi), interessati da fenomeni di erosione e rischio crolli.

La realizzazione di interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio è rivolta a prevenire l'insorgere di pericoli idrogeologici e di nuove situazioni di rischio. Si sostengono, pertanto, iniziative strutturali di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali a rapido innesco, quali frane e alluvioni, con la contestuale messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture.

Per fronteggiare il fenomeno del dissesto delle coste, gli interventi sono orientati, ad esempio, alla messa in sicurezza dei versanti, al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione ambientale e alla protezione dei cordoni dunali.

Beneficiari: Amministrazione regionale (anche attraverso proprie Agenzie); Enti pubblici; Amministrazioni locali della Sardegna, Unione dei Comuni.



3.6. ASSE PRIORITARIO 6 – TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI NATURALI, CULTURALI E TURISTICI (FESR)

Risultato atteso: Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto; tutela e valorizzazione nelle aree Natura 2000 e ripristino dei servizi ecosistemici allo scopo di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità; miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale, culturale nelle aree di attrazione; riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante due azioni: Azione 6.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e degli attrattori ambientali; Azione 6.2 - Tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale e fruizione turistica integrata.

Azione 6.1: Tutela e valorizzazione delle risorse e degli attrattori ambientali

(rif. Azioni 6.5.1 – 6.6.1 POR FESR)

L'Azione persegue l'obiettivo di tutela ambientale mediante iniziative dirette a proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli. Si intende inoltre valorizzare le aree e gli attrattori a valenza naturalistica, quale leva per lo sviluppo dei territori interessati e per la competitività del sistema turistico.

In tale contesto sono previste tipologie di intervento diversificate che riguardano:

- interventi di tutela della natura in aree naturali protette e nei siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), in coerenza a quanto previsto nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000. Le tipologie di intervento sono a titolo indicativo: i) il ripristino e/o la creazione di elementi di connessione ecologici, la rinaturazione/deframmentazione di habitat sensibili e/o degradati; ii) il controllo e/o la eradicazione di specie alloctone invasive; iii) il controllo dei movimenti delle specie selvatiche.
- interventi materiali e immateriali nei siti di interesse naturalistico che possono riguardare a titolo indicativo: i) restauro paesaggistico, recupero delle aree degradate e rinaturalizzazione dei terreni abbandonati; ii) miglioramento dell'accesso e della fruizione delle aree di attrazione naturale; iii) promozione di attività a contorno (animazione, educazione ambientale, escursionismo) e di servizi di supporto a contenuto innovativo (accoglienza, centri didattici, visite guidate, multimedialità, visite virtuali, ecc.).

Negli ambiti descritti, l'Azione può sostenere anche interventi definiti attraverso un percorso di co-progettazione tra Regione e soggetti locali.

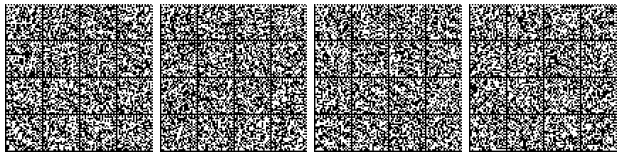
Beneficiari: Enti pubblici; Amministrazioni locali della Sardegna. Amministrazione regionale (anche attraverso proprie Agenzie in house); Enti gestori delle aree protette.

Azione 6.2: Tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale e fruizione turistica integrata

(Rif Azioni 6.7.1 – 6.7.2 – 6.8.3 POR FESR)

L'Azione mira a ridurre la frammentazione dell'offerta culturale e a migliorarne la fruizione; si intende altresì rafforzare la competitività della destinazione Sardegna e la capacità di intercettare i flussi turistici favorendo la ridistribuzione spaziale e temporale delle presenze turistiche. Il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali naturali e turistiche punta a conferire un'immagine unitaria e coordinata delle risorse culturali e naturali a spiccata valenza turistica.

Le iniziative realizzate, che insistono prioritariamente nelle aree regionali interne, favoriscono l'integrazione delle azioni di tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio storico artistico, paesaggistico, culturale,



archeologico e naturale. Esse contribuiscono inoltre a collegare l'offerta e la domanda turistica favorendo l'accessibilità e la conoscenza delle risorse culturali.

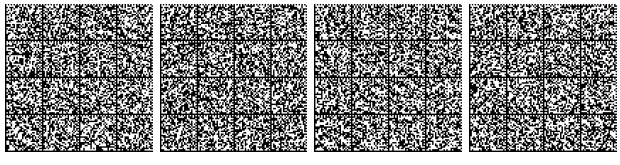
Oltre a sostenere opere di riqualificazione e valorizzazione di attrattori culturali e razionalizzare e potenziare l'offerta museale, l'azione supporta strategie di diffusione della conoscenza degli attrattori culturali oggetto d'intervento, il miglioramento della loro fruizione e della qualità dell'offerta turistica anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative.

Le tipologie di intervento attuate possono pertanto riguardare:

- interventi di valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, museali ecc., attraverso attività di recupero, centri servizi e allestimenti anche multimediali, digitalizzazione, ecc;
- interventi volti a migliorare l'accesso e la fruizione dei beni culturali materiali ed immateriali attraverso la messa in rete dei siti;
- servizi innovativi in grado di qualificare l'approccio e diversificare la fruizione dei beni culturali (visite virtuali di siti e musei, multimedialità, allestimenti tecnologicamente avanzati, ecc.);
- potenziamento dell'attrattività delle mete turistiche di pregio e diversificazione dell'offerta turistica regionale;
- marketing territoriale.

All'interno delle tipologie di intervento previste, l'Azione può sostenere anche interventi definiti attraverso un percorso di co-progettazione tra Regione e soggetti locali.

Beneficiari: Amministrazione regionale, Enti pubblici; Amministrazioni locali della Sardegna.



3.7. ASSE PRIORITARIO 7 – PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE, LOTTA ALLA POVERTÀ E AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE (FESR)

Risultato atteso: Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali; aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità. A tal fine l'asse interviene sul miglioramento delle dotazioni strutturali e dei servizi a favore delle fasce svantaggiate ed economicamente fragili. In particolare, sono previsti investimenti finalizzati: i) a migliorare i servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria; ii) riqualificare specifiche aree urbane degradate.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante due azioni: Azione 7.1 - Riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario e dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari e l'Azione 7.2 - Interventi di recupero funzionale e riuso di immobili pubblici.

Azione 7.1: - Riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario e dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari.

(rif. Azione 9.3.8 POR FESR)

L'Azione mira alla riorganizzazione territoriale del sistema sanitario puntando alla diminuzione del tasso di ospedalizzazione e al rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza della rete ospedaliera. Sono quindi previsti interventi mirati al rafforzamento delle attività territoriali e alla razionalizzazione della rete ospedaliera; al miglioramento della qualità e dell'adeguatezza dei servizi sanitari e sociosanitari in ogni territorio; alla riorganizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza della rete territoriale di assistenza e della medicina del territorio.

Nello specifico si tratta di interventi tesi alla reingegnerizzazione dell'offerta dei servizi secondo modelli di rete che mettano in collegamento tra loro i diversi livelli assistenziali (reti verticali per i percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali- PDTA) e i diversi operatori coinvolti in ogni livello (reti orizzontali per favorire un approccio multidisciplinare). Gli interventi concorreranno a rendere possibile anche l'analisi della stratificazione del rischio in modo da favorire modelli innovativi di servizio come la medicina d'iniziativa, volta a prevenire il ricorso alle cure ospedaliere, e la medicina di prossimità volta a raggiungere fasce svantaggiate per superare le iniquità di accesso ai servizi sanitari. Si prevede inoltre la riorganizzazione del sistema dei punti di accesso ai servizi sanitari territoriali, anche tramite interventi di supporto agli attori locali per favorire l'accesso e il riorientamento dei servizi a fasce più ampie e a quelle più svantaggiate e a rischio deprivazione.

*Beneficiari***:** Regione, Aziende Sanitarie, enti locali, Unioni di Comuni.

Azione 7.2: - Interventi di recupero funzionale e riuso di immobili pubblici.

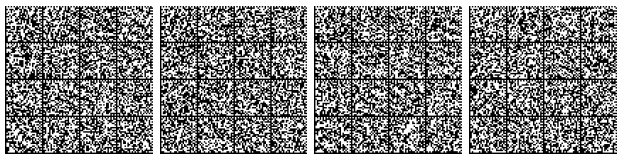
(*rif. Azioni 9.4.1- 9.6.6 POR FESR)*

L'Azione mira alla riqualificazione delle aree urbane degradate. Si intende, quindi, favorire il recupero funzionale e il riuso di immobili pubblici da destinare a spazi di relazione per il quartiere e l'intera comunità locale, nella convinzione che la rifunzionalizzazione di spazi pubblici dismessi o sottoutilizzati possa evitare l'ulteriore degrado dell'area e rappresentare una leva di coesione sociale.

Gli interventi infrastrutturali saranno funzionali anche ad attività di animazione, che potranno essere promosse sul territorio, finalizzate alla partecipazione attiva dei cittadini. In alcuni casi, le iniziative potranno mirare alla costruzione di luoghi in cui si potranno intercettare i problemi sociali e diventare delle "case di quartiere". Infine,

le azioni afferenti alle aree urbane potranno essere realizzate anche nell'ambito dello strumento degli Investimenti Territoriali Integrati nelle tre maggiori aree urbane (Cagliari, Sassari e Olbia).

Beneficiari: Enti locali; Enti Pubblici



3.8. ASSE PRIORITARIO 8 – OCCUPAZIONE (FSE)

Risultato Atteso: promuovere, in linea con quanto indicato nel POR FSE 14-20, un'occupazione sostenibile e di qualità, al tempo stesso sostenendo la mobilità dei lavoratori.

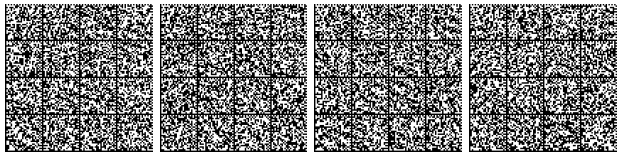
Gli interventi previsti rinforzano i servizi per l'occupabilità, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente in difficoltà per aiutarli a reinserirsi nel mercato del lavoro, rivolgendosi principalmente ai soggetti a rischio marginalità, come ad esempio i NEET, gli stranieri, le donne, i disoccupati di lunga durata, anche attraverso percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, che si traducano in nuove e concrete opportunità di lavoro.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito descritte.

Azione 8.1: Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

(Rif: LdA POR FSE 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.1c, 8.5.3, 8.5.5, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.5c, 8.10.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6c, 8.7.1, 8.7.2):

- favorire l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato, al fine di perseguire i seguenti scopi:
 - aumentare il tasso di occupazione generale, in particolare di donne e immigrati;
 - sostenere coloro che sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale, attraverso interventi mirati di politica attiva;
- promuovere l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani, al fine di:
 - facilitare l'introduzione dei giovani nel mondo del lavoro, rafforzando i percorsi di inserimento lavorativo e potenziando le opportunità di lavoro, per andare a diminuire il tasso di disoccupazione giovanile che si attesta intorno al 40%;
 - adottare interventi volti a limitare il fenomeno dei NEET, rafforzando percorsi di formazione e di inserimento lavorativo;
- promuovere l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative, per raggiungere le seguenti finalità:
 - creazione di nuove e innovative imprese integrando sovvenzioni non rimborsabili con specifici Strumenti Finanziari;
 - rafforzamento delle competenze su tematiche innovative per superare la mancata rispondenza tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;
- l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, con l'obiettivo di:
 - aumentare il tasso di occupazione femminile;
 - introdurre strumenti e interventi di conciliazione;
 - rafforzare le misure di "welfare aziendale"
- adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, con l'obiettivo di:



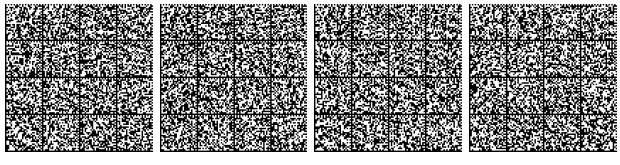
- fornire strumenti di supporto ai lavoratori che si trovano in situazione di difficoltà;
- attuare di misure di politica attiva del lavoro e di accompagnamento per favorire la ricollocazione dei lavoratori fuoriusciti dal sistema di protezione;

- modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, al fine di:
 - sostenere e potenziare misure e servizi favoriti a livello regionale, finalizzati al miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, per l'orientamento e la formazione.

Nella situazione economico-sociale di ripresa economica dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19, l'implementazione di misure e politiche atte a contribuire alla creazione di nuove opportunità lavorative, in particolare per i soggetti maggiormente in difficoltà come i giovani, gli immigrati e le donne, l'introduzione di interventi e politiche sociali volte a sostenere le fasce di popolazione a rischio esclusione sociale, il rafforzamento di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, il potenziamento delle competenze dei lavoratori, anche su tematiche innovative, rivestono un ruolo centrale.

Beneficiari: I principali beneficiari dell'Asse "Occupazione" sono:

- disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
- giovani (18-35 anni) compresi i NEET;
- lavoratori e imprese;
- operatori dei servizi per il lavoro;
- operatori del sistema dell'istruzione e della formazione accreditati.



3.9. ASSE PRIORITARIO 9 – INCLUSIONE SOCIALE (FSE)

Risultato Atteso: promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione, attraverso l'implementazione di una strategia che si basi sull'inclusione attiva, favorire l'aumento del tasso di occupazione dei soggetti svantaggiati e a rischio emarginazione sociale. In linea con le indicazioni pervenute dell'UE, saranno introdotte delle misure e degli interventi volti a potenziare i servizi socio-educativi e di cura verso le famiglie, anche al fine di migliorare il "work-life balance" e aumentare il tasso di occupazione femminile.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito descritte.

Azione 9.1 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione:

(Rif: LdA POR FSE 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.3, 9.3.6, 9.4.2, 9.9.1c, 9.10.1c, 9.10.2c, 9.10.3c, 9.11.1c)

- favorire l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, attraverso:
 - misure di sostegno a favore delle famiglie in difficoltà economiche, privilegiando l'inserimento lavorativo, oltre all'aspetto socio-assistenziale;
 - promozione di servizi di consulenza educativa per le famiglie problematiche;
 - azioni di supporto all'integrazione di soggetti a rischio emarginazione sociale;
- il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, al fine di conseguire:
 - l'aumento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in modo da favorire la conciliazione dei tempi di lavoro di vita e di lavoro;
 - il rafforzamento della rete di servizi sul territorio regionale a favore di persone con limitazioni dell'autonomia.

In linea con le sfide della Programmazione FSE 14-20 e con gli obiettivi prefissati dalla Strategia "Europa 2020", il POC si propone di attuare una strategia basata sull'inclusione attiva che riesca a contribuire al miglioramento della situazione lavorativa dei soggetti più fragili e a rischio emarginazione sociale, favorendo la coesione sociale e territoriale. Allo stesso tempo, l'Asse intende rafforzare il sistema dei servizi socioassistenziali rivolto alle famiglie, favorendo così anche un maggiore coinvolgimento delle donne nel mondo del lavoro.

Beneficiari: I principali beneficiari dell'Asse "Inclusione" sono: organismi formativi, organismi intermedi, imprese, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, o nell'ambito dell'inclusione sociale e altri soggetti che erogano servizi di intermediazione finanziaria, soggetti appartenenti al terzo settore.



3.10. ASSE PRIORITARIO 10 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (FSE)

Risultato Atteso: investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sostenere interventi di contrasto all'abbandono scolastico, favorire una sempre maggiore interconnessione tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro, potenziare i sistemi di istruzione e formazione professionale, promuovere interventi di formazione permanente che permetta ai lavoratori di aggiornare e migliorare le proprie competenze.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito descritte.

Azione 10.1: Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente:

(Rif: LdA POR FSE 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.7, 10.2.2,10.2.2c, 10.2.3, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.5, 10.5.12, 10.3.1, 10.3.8, 10.4.2, 10.4.4, 10.4.7, 10.4.11, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.11)

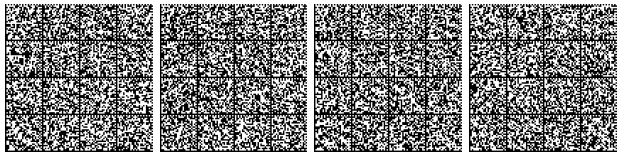
- ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, con l'obiettivo di:
 - contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, integrando l'offerta formativa con attività extra scolastiche;
 - aggiornare le conoscenze e le competenze di docenti e formatori, ai fini di un'efficace integrazione nella vita scolastica degli studenti a rischio di abbandono;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, per aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati, al fine di:
 - rendere sempre più coerenti e adeguati i programmi di istruzione superiore sia rispetto alle richieste del mercato del lavoro, sia alle esigenze sempre più personalizzate dei destinatari;
 - arricchire l'offerta formativa, ponendo l'attenzione sulle competenze trasversali e sulla fruibilità didattica per gli allievi che presentano particolari difficoltà;
 - sostenere il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria migliorando le relazioni tra istruzione terziaria e imprese e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica;
- rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite, per conseguire i seguenti obiettivi:
 - aumentare i percorsi formativi per adulti, sia per recuperare un livello di istruzione di base o conseguire il diploma, sia per migliorare le competenze del mondo del lavoro;
 - creare offerte formative maggiormente in linea con le richieste dei destinatari e in grado di innalzare le competenze, anche nell'ottica di un invecchiamento attivo
 - aggiornare le competenze della forza lavoro.

La strategia dell'Asse 10 del POC, quindi, in sintesi, si propone di contribuire a migliorare i livelli di competenza dei differenti destinatari coinvolti nei percorsi di istruzione e formazione professionale, rafforzando l'offerta formativa affinché possa raggiungere l'intero arco della vita dei soggetti ed essere sempre più rispondente alle esigenze e richieste degli stessi.



Inoltre, in linea con gli obiettivi prefissati dalla Programmazione FSE 2014-2020, l'Asse intende, altresì, contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, promuovere un accesso paritario all'istruzione, potenziare i percorsi formativi per adulti, ampliare le opportunità di percorsi di formazione post-diploma e post-laurea, adottando delle soluzioni che rappresentino risposte innovative utili al miglioramento del sistema di istruzione e formazione regionale.

Beneficiari: I principali beneficiari interessati dall'Asse "Istruzione e Formazione" sono Istituti tecnici e professionali, ITS, Agenzie formative accreditate, Università, imprese, enti bilaterali, servizi per il lavoro accreditati, imprese, servizi per il lavoro accreditati, Amministrazione regionale.



3.11. ASSE PRIORITARIO 11 – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA (FSE)

Risultato Atteso: potenziare le capacità istituzionali delle autorità pubbliche e delle parti interessate per garantire un'amministrazione pubblica efficiente e trasparente, facilitare l'accesso e la chiarezza nella consultazione dei dati pubblici, promuovendo la responsabilità nell'uso dei finanziamenti pubblici e migliorando favorire lo scambio e l'interoperabilità tra le differenti basi informative, statistiche e amministrative, rafforzare la pianificazione, il controllo e la valutazione delle azioni in vari settori.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito descritte.

Azione 11.1: **Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente**

(Rif: LdA POR FSE 11.1.1, 11.1.3, 11.3.3, 11.3.6, 11.6.5, 11.8.1c)

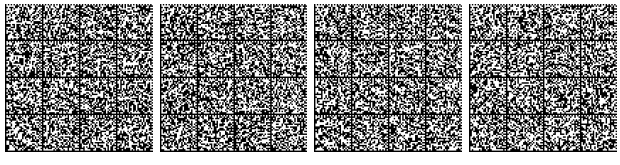
- investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance, per il raggiungimento dei seguenti scopi:
 - migliorare la qualità amministrativa di Regione ed Enti Locali, partendo dall'innovazione dei processi organizzativi e lavorativi;
 - costituire strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali settoriali non solo in un'ottica di diffusione dei dati e dei risultati raggiunti, ma anche quali strumenti di supporto alla valutazione dell'azione pubblica.

Il contributo allo sviluppo e al potenziamento, in termini di efficacia e di efficienza, dell'azione amministrativa regionale e degli Enti locali, rappresenta l'obiettivo principale che l'Asse intende raggiungere.

Beneficiari: I beneficiari principali dell'Asse "Capacità istituzionale e amministrativa" risultano essere l'Autorità di Gestione, gli Organismi intermedi, altre amministrazioni regionali e locali e l'Amministrazione regionale.

3.12. ASSE PRIORITARIO 12 – ASSISTENZA TECNICA

L'Asse Prioritario 12 "Assistenza Tecnica" si pone l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso iniziative e strumenti di capacitazione e potenziamento degli uffici regionali nell'ambito delle attività di gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, rafforzamento della capacità partenariale, presidio dei principi di sostenibilità ambientale.



4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Il cronoprogramma indicativo delle spese articolato per Asse e anno è riportato nel prospetto seguente.

POC	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Asse 1										14.607.513,16	16.402.911,05	4.726.575,79	**35.737.000,00**
Asse 2										21.741.079,66	2.538.239,56	17.052.680,78	**41.332.000,00**
Asse 3										25.051.327,10	13.392.630,15	8.943.042,75	**47.387.000,00**
Asse 4										15.329.130,48	36.216.451,38	15.309.418,14	**66.855.000,00**
Asse 5										6.446.284,52	2.424.715,48		**8.871.000,00**
Asse 6										23.327.354,77	26.972.304,82	6.500.321,54	**56.799.981,13**
Asse 7										9.770.434,58	3.733.445,19	2.178.120,23	**15.682.000,00**
Asse 8										8.195.053,56	20.815.809,65	31.367.313,22	**60.378.176,43**
Asse 9										12.505.540,04	1.072.030,34	1.608.045,51	**15.185.615,89**
Asse 10										8.544.422,43	10.604.061,88	10.385.521,79	**29.534.006,10**
Asse 11										1.097.471,35	757.519,04	733.752,04	**2.588.742,43**
Asse 12										4.623.492,74	1.258.832,09	179.979,74	**6.062.304,57**
POC Sardegna										**151.239.104,39**	**136.188.950,63**	**98.984.771,53**	**386.412.826,55**

5. SIGECO – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

La funzione di Organismo responsabile e titolare del Programma è individuata dalla DGR 19/27 del 1.06.2023 nel Centro Regionale di Programmazione – Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Sardegna – incardinato nell'Assessorato Programmazione, Credito Bilancio e Assetto del Territorio

Tale Ufficio coordina le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma complementare e cura il rapporto con le Amministrazioni centrali, garantendo un sistema di gestione e controllo affidabile, in grado di assicurare il monitoraggio e la verifica periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati nell'ambito del POC Sardegna 2014-2020.

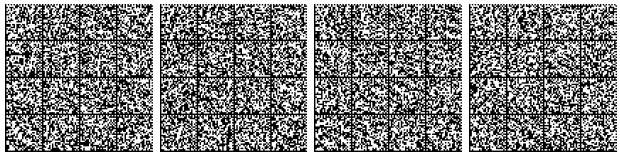
Al POC Sardegna 2014-2020 si applicano, a seconda delle tematiche specifiche per fondo, i Sistemi di gestione e controllo dei POR FESR o FSE 2014-2020 della Regione Sardegna, disponibili ai seguenti link e riportati in allegato al Programma complementare.

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278013&v=2&c=12950

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=130766.

6. MONITORAGGIO

La rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, in conformità con la Delibera CIPE 10/2015, sarà assicurata per il tramite dei sistemi informativi utilizzati dalla Regione Sardegna per il monitoraggio dei POR FESR e FSE 2014-2020. Censiti separatamente come sistemi mittenti, il Sistema di Monitoraggio e Controllo - SMEC per la parte FESR del POC e il Sistema informativo del Lavoro - SIL per le operazioni derivanti dal POR FSE, garantiranno la trasmissione dei dati di attuazione del POC al sistema nazionale di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo le regole del Protocollo Unico di Colloquio.



7. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

In conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, il Centro regionale di Programmazione/AdG del POR FESR, designato dalla DGR 19/27 del 1.06.2023 quale Amministrazione Titolare del POC, può operare rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, di comune accordo con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eventuali modifiche al POC, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera del CIPESS, su proposta Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, in partenariato con l'Amministrazione regionale sarda.

L'AdG del POC entro il 15 marzo di ogni anno, a partire dal 2025, trasmette al Dipartimento per le politiche di Coesione la Relazione di attuazione del POC, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

ALLEGATI

Si.Ge.Co FESR e FSE

26A05855

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 3 novembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e nomina del commissario straordinario.

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopraccitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/2 del 29 ottobre 2026, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

di sciogliere il consiglio comunale di Quartucciu e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona del dott. Siro Podda;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il rinnovo del consiglio comunale deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

Vista la nota, prot. n. 47405 del 29 ottobre 2026, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del commissario straordinario nominato con la sopraccitata deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quartucciu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Siro Podda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Quartucciu fino all'insediamento degli organi ordinari a norma

di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 3 novembre 2026

La Presidente: TODDE

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Il consiglio comunale di Quartucciu è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pietro Pisu.

Con nota prot. n. 33414 del 23 ottobre 2026, acquisita al protocollo della Direzione generale degli enti locali e finanze in data 26 ottobre 2026 con il n. 46633, il vicesegretario generale del Comune di Quartucciu, nella persona della dott.ssa Tiziana Rosas, ha comunicato che, in data 23 ottobre 2026, sono state acquisite le dimissioni contestuali irrevocabili dalla carica di consigliere comunale della metà più uno dei membri assegnati al consiglio.

Si è, pertanto, configurata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati.

Si rende, quindi, necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Tanto premesso, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e la nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Siro Podda.

L'assessore: SPANEDDA

26A05856

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determina IP n. 649 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKIN Chrono 500 mg Tabletten met Verlengde Afgifte 50 Tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE 166521, intestato alla società Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem e prodotto da Sanofi S.r.l., S.S. 17 km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italia e da Sanofi Winthrop Industrie, 1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, 33565 Carbon Blanc - Cedex, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate MI.

Confezione: DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister in AL/PVC da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045419064 (in base 10) 1CB2KS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sodio valproato 333 mg e acido valproico 145 mg corrispondenti a 500 mg di sodio valproato;

eccipienti:

nucleo della compressa: etilcellulosa, ipromellosa 4000, silice colloidale anidra, silice colloidale idrata, saccarina sodica;

rivestimento: ipromellosa, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Depakin» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito indicato: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister in AL/PVC da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045419064.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister in AL/PVC da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045419064.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05827

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 650 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 micrograme/doză spray nazal, suspensie, 1 flacon 140 pulverizar dalla Romania con numero di autorizzazione 6787/2014/02, intestato alla società Organon Bioscences S.r.l. Strada Av. Popisteanu nr. 54a Expo Business Park, Cladirea 2 Birou 306 Si Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1 Bucaresti Romania e prodotto da Organon Heist BV, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - Confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 045327044 (in base 10) 1C78Q4 (in base 32)

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato;

eccipienti: cellulosa dispersibile (cellulosa microcristallina e carmellosa sodica), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata. Questo medicinale contiene 0,02 mg di benzalconio cloruro per spruzzo.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO)

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 045327044.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 045327044.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05828

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 651 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR® 2,5 mg film-coated tablets 30 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 63153/15/10-10-2018 e 15255/05-03-2015, intestato alla società Merck A.E. Kifissias 41-45 Building B, 15123 Marousi, Athens, Grecia e prodotto da Merck S.L. Poligono Merck, 08100, Mollet del Valles (Barcellona), Spagna, da Merck Healthcare Kgaa Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt, Germania e da Famar Lyon Avenue du General de Gaulle, 69230 Saint-Genis Laval, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate MI.

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043654084 (in base 10) 19N6Y4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 2,5 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale anidra; magnesio stearato; crospovidone; amido di mais; cellulosa microcristallina; calcio idrogeno fosfato (anidro);

film di rivestimento: dimeticone; macrogol 400; titanio diossido (E171); ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043654084.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043654084.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05829

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 652 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR 2.5 mg - 30 film-coated tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 63153/15/10-10-2018 e 15255/05-03-2015, intestato alla società Merck A.E. 41-45 Kifisias AVE., Building B 15123 Marousi, Athens Greece e prodotto da Merck S.L. Poligono Merck, 08100, Mollet del Valles (Barcellona), Spagna, da Merck Healthcare KGAA Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt, Germania e da Famar Lyon Avenue du General De Gaulle, 69230 Saint-Genis Laval, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano MI.

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 039829080 (in base 10) 15ZHLS(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 2,5 mg;

eccipienti: Nucleo della compressa: silice colloidale anidra; magnesio stearato; crospovidone; amido di mais; cellulosa microcristallina; calcio idrogeno fosfato (anidro).

Film di rivestimento: dimeticone; macrogol 400; titanio diossido (E171); ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. : 039829080.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. : 039829080.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05830

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic»

Estratto determina IP n. 653 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSALIC 0,5 mg/g + 20 mg/g cutaneous solution dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20000523, intestato alla società NV Organon Kloosterstraat 6 5349 AB OSS Paesi Bassi e prodotto da Cenexi HSC 2, Rue Louis Pasteur 14200 Hérouville Saint-Clair Francia e da Organon Heist BV Industriepark 30 2220 Heist-Op-Den-Berg Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate MI.

Confezione: DIPROSALIC «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE.

Codice A.I.C.: 045755030 (in base 10) 1CNBNQ(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: betametasone dipropionato 0,064 g e acido salicilico 2 g;

eccipienti: disodio edetato, ipromellosa, sodio idrossido, alcol isopropilico, acqua depurata.

Eliminare dal paragrafo 5 «Come conservare Diprosalic» del foglio illustrativo e dalle etichette la seguente dicitura:

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Diprosalic e contenuto della confezione» della specifica confezione, riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato: Diprosalic soluzione cutanea è una soluzione incolore, leggermente viscosa, in flacone da 30 ml con contagocce in LDPE e tappo a vite in HDPE.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIPROSALIC «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE.

Codice A.I.C. : 045755030.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIPROSALIC «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE.

Codice A.I.C. : 045755030.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05831

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin»

Estratto determina IP n. 654 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCIDIN 20 mg/g mast 1x30 g dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 46/284/97-C, intestato alla società Leo Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Danimarca e prodotto da Leo Laboratories LTD., Cashel Road, Dublin 12, Irlanda e da Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l., via E. Schering 21, 20054 Segrate (Milano), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 052974021 (in base 10) 1LJNG5(in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: sodio fusidato 20 mg (pari a 19,18 mg di acido fusidico)

eccipienti: lanolina (contiene butilidrossitoluene E321), alcool cetilico, paraffina liquida (contiene alfa-tocoferolo,), vaselina bianca (contiene alfa-tocoferolo).

Modificare la descrizione del medicinale al par 6 relativamente alla forma farmaceutica unguento come di seguito riportato.

Fucidin unguento si presenta in forma di unguento di colore da trasparente a bianco-giallastro. È confezionato in un tubo di alluminio sigillato, con rivestimento epossifenolico interno, dotato di tappo a vite in polietilene, in tubo da 15 g e 30 g.

Officine di confezionamento secondario

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi.

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C. : 052974021.

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

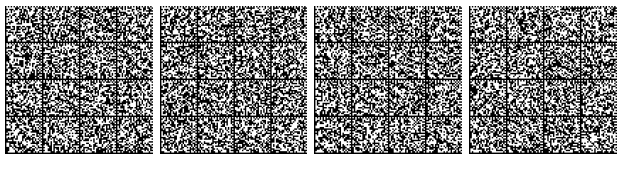
Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C. : 052974021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05832

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto determina IP n. 655 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERSYL ARGININE 10 mg film-coated tablets 30 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione 568/002/006, intestato alla società Les Laboratoires Servier 50, Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex (Francia) e prodotto da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Varsavia UL. Annopol 6B - Polonia, da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route DE Saran 45520 Gidy - Francia e da Servier (Ireland) Industries LTD Gorey Road Arklow - CO. Wicklow - Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: COVERSYL «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C.: 040759058 (in base 10) 16VVSL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 6,790 mg di perindopril (corrispondenti a 10 mg di perindopril arginina);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, sodio amido glicolato (tipo A);

rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, complessi rameici di clorofilline, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - 21017 Samarate - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: COVERSYL «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C.: 040759058.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: COVERSYL «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C.: 040759058.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05833

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determina IP n. 656 del 22 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMARA 2,5 mg filmomhulde tabletten - 100 (10x10) filmomhulde tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE182926, intestato alla società Novartis Pharma NV/SA Medialaan 40, B - I 800 Vilvoorde e prodotto da Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito 131 - 80058 Torre Annunziata, NA, Italia, da Novartis Pharma S.A.S, 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison, Francia, da Salutas Pharma Gmbh, otto von guericke allee 1 - 39179 Barleben, Germania, da Novartis Hungária KTF., Bartók Béla ÚT 43-47, 1114 Budapest, Ungheria, da Novartis S.R.O., NA Pankraci 1724/129, 140 00 Praga 4-Nusle, Repubblica Ceca, da Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam, Paesi Bassi, da Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, Kista, 164 40, Svezia, da Novartis Farmaceutica SA, Gran Via De Les Corts Catalanes n. 764 - 08013, Barcellona - Spagna, da Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A., Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10E - Tagus Park, 2740-255 Porto Salvo, Portogallo, da Novartis Pharma Gmbh, Jakov-Lind-Straβe 5, TOP 3.05, 1020 Vienna, Austria, da Novartis Norge AS, Nydalen Allé 37A, 0484 Oslo, Norvegia, da Novartis (Hellas) S.A., 12TH km National Road Athinon-Lamias, 14451 Metamorfosi Attiki, Grecia, da Novartis Farma S.p.a., viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano (MI), Italia e da Novartis Pharma Gmbh, Sophie- Germain-Strasse 10, Nuremberg 90443 - Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (3X10) in blister PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO.

Codice A.I.C.: 050201021 (in base 10) 1HW0FX(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di letrozolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e silice colloidale anidra;

rivestimento: da ipromellosa (E464), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (3x10) in blister PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO.

Codice A.I.C. : 050201021.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (3x10) in blister PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO.

Codice A.I.C. : 050201021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05834

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel»

Estratto determina IP n. 658 del 23 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORNIBEL 0,120 mg/0,015 mg/24 TIMER, VAGINALINNLEGG 3 U.P. dalla Norvegia con numero di autorizzazione MTnr: 16-11118 / Vnr: 071572, intestato alla società Exeltis Healthcare S.L. AV. Miralcampo 7-Poligono Ind. Miralcampo 19200 Azuqueca De Henares, Guadalajara Spagna e prodotto da Laboratorios León Farma, S.A. Calle La Vallina S/N - Polígono Industrial Navatejera 24193 - Villaquilambre, León Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Codice A.I.C.: 052958030 (in base 10) 1LJ4UG(in base 32).

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale.

Principio attivo: 8,25 mg di etonogestrel e 2,60 mg di etinilestradiolo;

Eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato, e poliuretano (un tipo di plastica che non si scioglie nel corpo).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - 21017 Samarate, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Codice A.I.C.: 052958030.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Codice A.I.C.: 052958030.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

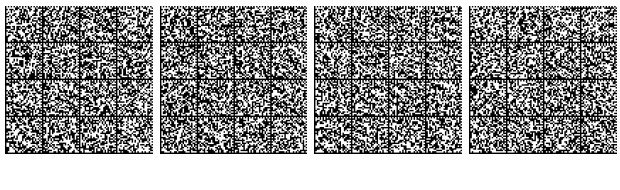
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05835



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone acetato, «Abiraterone Abdi Farma».

Estratto determina AAM/PPA n. 607/2026 del 30 ottobre 2026

È autorizzata la variazione tipo IA, Q.II.e.6.a.1, con la conseguente immissione in commercio del medicinale ABIRATERONE ABDI FARMA, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051581066 (base 10) 1K644B (base 32);

principio attivo: abiraterone acetato.

Titolare A.I.C.: Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstrasse, 4, 64646 Heppenheim, Germania.

Procedura europea: PT/H/2813/001/IA/002.

Codice pratica: C1A/2026/1105.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo e urologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05838

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin/metformina, «Sitagliptin e Metformina Pharmacare».

Estratto determina AAM/PPA n. 608/2026 del 30 ottobre 2026

Trasferimento di titolaritá: MC1/2026/1059.

Cambio nome: C1B/2026/2275.

Numero procedura europea: IT/H/1112/001-002/IB/010.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 - Milano - Italia.

Medicinale: SITAGLIPTIN E METFORMINA PHARMACARE.

Confezioni A.I.C. n.:

050649019 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc-Pvdc/Al;

050649021 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc-Pvdc/Al;

alla società Special Product's Line S.p.a., codice fiscale 03840521003, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 - Pomezia (RM) - Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: EUGLIVEN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05839

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 novembre 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 maggio 2023, n. 58, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore Referendum Pop in via Giuseppe Saverio Poli 33, Bari (BA) - CAP 70124 e-mail: politicamentepop@gmail.com

26A05928

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 59 del 3 novembre 2026 - Contratto 2/2025 (L2.T1.S_2-2025) - Attività di *Due Diligence* ambientale (DDA) finalizzate alla verifica della conformità rispetto alle vigenti normative ambientali delle aree oggetto di espropri, asservimento o occupazione temporanea nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino.

Con ordinanza n. 59 del 3 novembre 2026, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, rende noto che ha approvato la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera *a)* e comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni dell'appalto inerente le attività di *Due diligence* ambientale (DDA) finalizzate alla verifica della conformità rispetto alle vigenti normative ambientali delle aree oggetto di espropri, asservimento o occupazione temporanea nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino, CUP C71F20000020005 - CIG B78F022DC1 -CPV: 90700000-4 (Servizi ambientali) CPV: 45111250-5 (Lavori di indagine dei terreni).

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.To, al link https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/ e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A05857

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-262) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 1 1 0 *

€ 1,00